

Codice A1705A

D.D. 21 aprile 2016, n. 248

Disposizioni applicative per la campagna 2016 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento) della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” - Sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 21-3089 del 29/03/2016

Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell’ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

considerato in particolare l’articolo 28 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” con i paragrafi 1-8 del reg. (UE)1305/2013 che corrispondono alla sottomisura 10.1.1 *Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali*, che prevede impegni aventi durata almeno quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell’Allegato II del medesimo regolamento, fatte salve le eccezioni approvate dai Servizi della Commissione europea in deroga agli importi massimi;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015, e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015;

considerate le seguenti operazioni (in taluni casi suddivise in azioni) della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, sottomisura 10.1 *Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali* del PSR 2014-2020 del Piemonte:

10.1.1 “Produzione integrata”;

10.1.2 “Interventi a favore della biodiversità nelle risaie”;

10.1.3 “Tecniche di agricoltura conservativa” composta dalle azioni:

10.1.3.1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione,

10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo ,

10.1.3.3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale,

10.1.4 “Sistemi colturali ecocompatibili” composta dalle azioni:

10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti,

10.1.4.2 Diversificazione colturale in aziende maidicole,

10.1.5 “Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera composta dalle azioni:

10.1.5.1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato,

10.1.5.2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande,

10.1.6 “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani”;

10.1.7 “Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema”, composta dalle azioni:

10.1.7.1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide,

10.1.7.2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica,

10.1.7.3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi,

10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono”;

10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”;

vista la deliberazione n. 21-3089 del 29/03/2016 mediante la quale la Giunta ha stabilito, tra l'altro, la presentazione di nuovi impegni giuridici a favore della misura 10, sottomisura 10.1 di cui trattasi, la destinazione complessiva di 116.600.000,00 € ripartiti tra le varie operazioni trovanti copertura per la quota regionale (pari al 17,064%) nella Missione 16 Prog. 1 Imp. 775/2014 e Imp. 936/2016 e l'adozione dei criteri di selezione sottoposti all'esame del Comitato di sorveglianza del PSR nella riunione plenaria del 26-27/11/2015, come modificati dal verbale del 1/2/2016;

preso atto, inoltre, che la DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 al punto 7 del dispositivo demanda alla Direzione regionale agricoltura l'adozione degli atti e provvedimenti necessari, comprese le procedure per l'approvazione dei bandi per l'assunzione dei nuovi impegni e l'articolazione nelle singole azioni (ove previste) tenendo conto di una serie di condizioni e delle scadenze previste dal reg. (UE)809/2014 per la presentazione delle domande di pagamento e delle eventuali domande di modifica;

previsto di dare seguito alla DGR prima indicata adottando la procedura per l'approvazione del bando per l'assunzione dei nuovi impegni ai sensi della Misura 10 sottomisura 10.1, sotto forma di bando allegato alla presente determinazione;

stabilito di ripartire le risorse messe a disposizione per le operazioni dalla citata DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 nell'ambito delle eventuali azioni, effettuando specifiche graduatorie, solo nel caso in cui i criteri e punteggi di selezione siano diversificati tra le azioni della medesima operazione, eseguendo nel caso contrario (ossia uguali criteri e punteggi di selezione) un'unica graduatoria per operazione, comprensiva di tutte le domande pervenute per le azioni che la compongono;

verificato che, per l'enunciato al capoverso precedente, i criteri e punteggi di selezione sono diversificati soltanto per l'azione 10.1.3.3 rispetto alle azioni 10.1.3.1 e 10.1.3.2 nell'ambito dell'operazione 10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa" e che, pertanto, solo in tale caso occorre effettuare una ripartizione del budget messo a disposizione;

approfonditi i dettagli degli impegni tecnici da adottare da parte degli aderenti e stabilita l'eventuale documentazione da allegare alle domande e le procedure per la presentazione e trasmissione delle domande di sostegno (e di pagamento), tenendo conto a tal proposito della Determinazione del Direttore di Arpea n. 81 in data 19/04/2016 che detta le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali relative alla campagna 2016;

valutata l'opportunità di fornire sostegno alle aziende già aderenti all'azione 214.1 *Applicazione delle tecniche di produzione integrata* del PSR 2007-2013 e tuttora in corso di impegno nell'adottare le Norme tecniche e le altre prescrizioni dell'operazione 10.1.1 Produzione integrata, mediante l'adeguamento degli impegni preesistenti, ai sensi del par. 2 dell'art. 14 del reg. (UE) 807/2014, prevista dal PSR 2014-2020;

considerato che in merito all'allegato che rappresenta il bando e costituisce parte integrante della presente determinazione:

- in data 17 marzo 2016 è stata avviata la consultazione dei tecnici istruttori (funzionari dei settori regionali sul territorio),
- in data 18 marzo 2016 il documento è stato discusso con i componenti del "tavolo verde" (Organizzazioni professionali agricole),
- in data 14 aprile 2016 è stata ripetuta la consultazione dei soggetti già elencati e dei rappresentanti dei CAA su una versione più avanzata del bando;

esaminate le osservazioni e apportate le correzioni o modifiche ritenute opportune;

tenuto conto delle informazioni fornite nel corso delle due sessioni di presentazione del sistema informativo ai CAA (centri di assistenza alla compilazione delle domande) nelle date del 6 e 18 aprile 2016;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dal Settore regionale competente e/o dall'Arpea per le parti di competenza.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

determina

in applicazione del punto 7 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 21-3089 del 29.03.2016 che ha stabilito la presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Sottomisura 10.1 *Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali* del PSR 2014-2020:

1) al fine di specificare l'assegnazione per operazione effettuata dalla DGR citata, di ripartire il totale di 15.400.000 € a favore dell'operazione 101.3 "Tecniche di agricoltura conservativa" nei seguenti importi:

- 9.800.000,00€ per l'azione 10.1.3.1 "Introduzione delle tecniche di minima lavorazione" e per l'azione 10.1.3.2 "Introduzione delle tecniche di semina su sodo", formando un'unica graduatoria;
- 5.600.000,00 € per l'azione 10.1.3.3, formando un'altra graduatoria, distinta dalla precedente;

2) di approvare l'allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione, costituente il bando con le condizioni per la presentazione e le disposizioni applicative per le domande di sostegno (e di pagamento) della sottomisura 10.1, articolate nel modo seguente:

PARTE I – INDICAZIONI GENERALI

PARTE II – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

PARTE IV – ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

PARTE V - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

3) di stabilire che le disposizioni di cui all'allegato della presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale competente e dall'Arpa per le parti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente" e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

Il Responsabile del Settore
Gualtiero Freiburger

Il Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche
Moreno Soster

Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione agricoltura.

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28.10.2015

DIREZIONE AGRICOLTURA

Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

Settore Produzioni agrarie e zootecniche



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10: Pagamenti agro climatico ambientali (art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali (paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013)

Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9

Bando n° 1/2016

INDICE

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI	5
DEFINIZIONI	5
FINALITÀ	6
RISORSE	6
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	7
BENEFICIARI (Chi può presentare la domanda)	7
OGGETTO DEL SOSTEGNO	7
Adesione volontaria agli impegni	7
Localizzazione degli interventi	8
PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI	9
ELENCO DELLE OPERAZIONI.....	9
CUMULABILITÀ DELLE OPERAZIONI.....	9
CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI.....	9
ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI.....	10
VARIAZIONE DELLE SUPERFICI IMPEGNATE.....	11
ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO	11
TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E DEI TERRENI	11
OPERAZIONE 10.1.1 PRODUZIONE INTEGRATA	12
Descrizione del tipo di intervento.....	12
Beneficiari	12
Criteri di selezione	12
Condizioni di ammissibilità/esclusione	15
Impegni	15
Impegni di base	15
Impegni aggiuntivi/facoltativi	21
Durata	24
Cumulabilità e compatibilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure	24
Compatibilità con i programmi OCM frutta	25
Compatibilità con l'azione 10.1.4/1	26
Entità del premio annuale	26
Impegni di base	26
Impegni facoltativi	27
OPERAZIONE 10.1.2 INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE	28
Descrizione del tipo di intervento.....	28
Beneficiari	28
Criteri di selezione	28
Condizioni di ammissibilità/esclusione	30
Impegni	30
Impegni di base	30
Impegni aggiuntivi/facoltativi	31
Durata	32
Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure	32
Entità del premio annuale	33
OPERAZIONE 10.1.3 TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA	34
Descrizione del tipo di intervento.....	34
Beneficiari	34
Criteri di selezione	34
Condizioni di ammissibilità/esclusione	36
Impegni	37
Durata	43
Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure:	43

Entità del premio annuale	44
Impegni di base	44
Impegni facoltativi	44
OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI COLTURALI ECOCOMPATIBILI.....	45
Descrizione del tipo di intervento.....	45
Beneficiari.....	46
Criteri di selezione	46
Condizioni di ammissibilità/esclusione	47
Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggiere permanenti).....	47
Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole).....	47
Impegni	48
Durata	49
Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure	49
Compatibilità dell'azione 10.1.4/1 con l'operazione 10.1.1	50
Entità del premio annuale	51
Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggiere permanenti):	51
Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole):	51
OPERAZIONE 10.1.5 TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA E GAS SERRA IN ATMOSFERA ...	52
Descrizione del tipo di intervento.....	52
Beneficiari.....	52
Criteri di selezione	52
Condizioni di ammissibilità/esclusione	53
Impegni	55
Durata dell'impegno	57
Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure	58
Entità del premio annuale	58
OPERAZIONE 10.1.6 DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI.....	59
Descrizione del tipo di intervento.....	59
Beneficiari.....	59
Criteri di selezione	59
Condizioni di ammissibilità/esclusione	60
Impegni	60
Durata	60
Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure	61
Entità del premio annuale	61
OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA.....	62
Descrizione del tipo di intervento.....	62
Beneficiari.....	63
Criteri di selezione	63
Condizioni di ammissibilità/esclusione	65
Impegni	65
Durata	67
Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure	67
Entità del premio annuale	67
OPERAZIONE 10.1.8 ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO	69
Descrizione del tipo di intervento.....	69
Beneficiari.....	69
Criteri di selezione	69
Condizioni di ammissibilità/esclusione	69
Impegni	70
Durata	71
Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure	71
Incompatibilità del pagamento con gli aiuti dei pagamenti diretti	72
Entità del premio annuale	72
OPERAZIONE 10.1.9 GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEI PASCOLI.....	73
Descrizione del tipo di intervento.....	73
Beneficiari.....	73

Criteri di selezione	73
Condizioni di ammissibilità/esclusione	74
Impegni	75
Durata	77
Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure	77
Entità del premio annuale	78
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	79
DOMANDA DI SOSTEGNO	79
Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno	79
<i>Posta Elettronica Certificata (PEC)</i>	79
Domande veritiere, complete e consapevoli	80
Come compilare e trasmettere le domande di sostegno	80
Contenuto della domanda, allegati e sottoscrizione	81
Termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno	82
Domande presentate in ritardo	82
FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA INIZIALE DI SOSTEGNO	82
Domanda di modifica	82
Domanda di sostegno per nuove operazioni su richiesta del beneficiario	83
CARATTERISTICHE CHE POSSONO ASSUMERE GLI IMPEGNI A PARTIRE DAL 2° ANNO (NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO)	84
Conversione degli impegni	84
Adeguamento degli impegni	84
Variazione delle particelle catastali oggetto di impegno	85
Estensione della superficie oggetto di impegno	85
Trasferimento degli impegni e dei terreni (cambio beneficiario)	85
ULTERIORI COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)	86
Rinuncia o ritiro parziale (Comunicazione)	86
Errori palesi (richiesta di correzione)	86
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (richiesta di riconoscimento)	87
COMPETENZE	88
SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE	89
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI	90
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	90
GESTIONE DELLE GRADUATORIE	90
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO) E CONTROLLI	91
Principi generali dei controlli	91
Controlli amministrativi	91
Controlli in loco	92
Controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda	93
Verbali di istruttoria	93
Chiusura delle istruttorie	94
ESITI DEI CONTROLLI	94
Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni, degli altri obblighi	95
Difformità di superficie e/o degli animali ed effetti sugli importi dei premi	95
Difformità di superficie	95
Difformità del numero di animali	97
Clausola di elusione	97
REQUISITI PER IL PAGAMENTO	97
MODALITA' DI PAGAMENTO	98
RIESAMI/RICORSI	98
SANZIONI NAZIONALI	99
PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	101
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	101
TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	101
PUBBLICAZIONI PREVISTE	102

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	102
Finalità del trattamento	102
Modalità del trattamento	103
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali.....	103
Natura del conferimento dei dati personali trattati	103
Titolarità del trattamento	103
Responsabile del trattamento dei dati.....	103
Diritti dell'interessato	103
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	103
CONTATTI	105

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **condizionalità:** insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati, rappresenta uno dei principali pilastri della Politica Agricola Comunitaria. Gli atti e le norme sono individuati dal reg. (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale elettronico e cartaceo:** il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- **SIAP:** sistema informativo agricolo piemontese, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese e attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;
- **sistema integrato di gestione e controllo (in breve SIGC):** ne sono descritti gli elementi dall'articolo 68, paragrafo 1¹ del regolamento (UE) 1306/2013. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h)) ;

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento , pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

FINALITÀ

La misura 10 (prevista dall'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013) sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'*obiettivo generale* "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima". Le finalità perseguite sono indicate più in dettaglio nell'ambito di ciascuna operazione.

RISORSE

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Misura 10 Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9) è fissata complessivamente in **116.600.000 euro** di spesa pubblica, così ripartiti tra le operazioni:

<i>Tipologia di operazioni</i>	<i>Importi in €</i>	<i>Importi in €</i>
10.1.1 Produzione integrata	24.000.000	
di cui a favore degli impegni aggiuntivi abbinati alla misura 11 Agricoltura biologica		1.000.000
10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie	7.700.000	
10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa	15.400.000	
di cui a favore delle azioni 10.1.3.1 e 10.1.3.2 considerate in un'unica graduatoria		9.800.000,00
di cui a favore dell'azione 10.1.3.3		5.600.000,00
10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili	15.400.000	
complessivamente a favore delle azioni 10.1.4.1 e 10.1.4.2 considerate in un'unica graduatoria		
10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera	12.000.000	
complessivamente a favore delle azioni 10.1.5.1 e 10.1.5.2 considerate in un'unica graduatoria		
10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani	4.000.000	
10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema	2.100.000	
complessivamente a favore delle azioni 10.1.7.1, 10.1.7.2 e 10.1.7.3 considerate in un'unica graduatoria		
10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono	21.000.000	
10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli	15.000.000	

La dotazione è comprensiva di tutte le annualità previste dalla durata dell'operazione/azione.

Per le operazioni ove non è utilizzata la totalità del budget previsto dalla tabella 11.4.1.4 del capitolo 11 *Piano di indicatori* del Programma di sviluppo rurale, verrà programmata l'apertura di nuovi bandi in annualità successive del periodo di programmazione. Nell'occasione di tali aperture verranno utilizzate anche economie di precedenti bandi o ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili.

I pagamenti verranno effettuati con la seguente suddivisione tra i 3 fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali e
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante **trasmissione telematica**, seguendo le modalità descritte nella Parte III – Presentazione delle domande, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale ed **entro le ore 23:59:59 di lunedì 16 maggio 2016**.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

BENEFICIARI (Chi può presentare la domanda)

I beneficiari sono Agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori ed altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in 1 o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli². I pagamenti dell'azione 10.1.7 possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio. La tipologia di beneficiario è specificata nell'ambito della descrizione delle diverse operazioni cui si rimanda.

Alle domande vengono applicati criteri di selezione che attribuiscono punteggi specifici, indicati per ogni operazione. A seguito dell'applicazione di tali punteggi verrà stilata una graduatoria delle domande per ogni azione (se esistente) o operazione della Misura 10.

OGGETTO DEL SOSTEGNO

Adesione volontaria agli impegni

La Misura 10 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo ad una o più delle operazioni previste, aventi una durata di almeno 5 anni. Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti:

a) dalla CONDIZIONALITÀ:

- disposizioni comunitarie del Regolamento (UE) n. 1306/2013 al Titolo VI, Capo I;
- recepimento nazionale con Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8/02/2016;
- attuazione regionale con atti in via di predisposizione ;

b) dai CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

- disposizioni del Regolamento (UE) n. 1307/2013, art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii),
- disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015,

c) dai REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- disposizioni del Reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10
- definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM n. 3536 dell'8/02/2016;
- declinati a livello regionale,

d) dalla registrazione individuale degli animali.

E' prevista la condizione (clausola) di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della Misura 10 al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (greening). Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di validità effettiva dell'impegno.³

ATTENZIONE: Il rispetto di tutti gli obblighi di base di cui sopra e illustrati in collegamento ad ogni impegno volontario di ciascuna operazione della Misura, sono condizioni per percepire interamente i premi della Misura.

Nel caso delle operazioni 10.1.4 azione 2 e 10.1.7 azioni 1, 2 e 3 i pagamenti dello sviluppo rurale sono oggetto di riduzione per tenere conto degli obblighi o di quanto già compensato dal pagamento unico (reg. (UE) 1307/2013).

I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie o per UBA (unità di Bestiame adulto), sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013⁴ (fatta eccezione per le operazioni 10.1.7 e 10.1.8 che superano i limiti massimi dell'allegato II) e sono riportati nel paragrafo Entità del premio annuale di ogni operazione.

In caso di adesione ad un'operazione e ad i rispettivi impegni aggiuntivi oppure a più operazioni cumulabili, la somma dei premi per ettaro potrebbe dar luogo al superamento del massimale. Il programma informativo in fase istruttoria abatterà il premio all'importo massimo previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013, citato in precedenza.

Localizzazione degli interventi

La misura è applicabile all'intero territorio regionale. Alcune operazioni sono limitate a specifiche aree in funzione dei fabbisogni del territorio (condizioni critiche da migliorare o situazioni di pregio da tutelare) ed agli obiettivi ambientali da raggiungere.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

³ Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

⁴ I limiti sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra, 200 € per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

ELENCO DELLE OPERAZIONI

La misura 10, sottomisura 10.1, è articolata nelle seguenti operazioni, che, a loro volta, possono essere distinte in più azioni:

- 10.1.1 Produzione integrata
- 10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie
- 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa
 - Azioni:
 - 10.1.3.1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione
 - 10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo
 - 10.1.3.3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale
- 10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili
 - Azioni:
 - 10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti
 - 10.1.4.2 Diversificazione colturale in aziende maidicole
- 10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera
 - Azioni:
 - 10.1.5.1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato
 - 10.1.5.2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande
- 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani
- 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema
 - Azioni:
 - 10.1.7.1. Gestione di formazioni vegetali e aree umide
 - 10.1.7.2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica
 - 10.1.7.3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi
- 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono
- 10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli

Durante il periodo d'impegno è consentito aderire a nuove operazioni in aggiunta a quelle attivate attraverso la domanda di sostegno iniziale. In questo caso la scadenza degli impegni relativi alle nuove operazioni decorre a partire dal primo anno di adesione a ciascuna di esse.

CUMULABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Il sostegno può essere cumulato tra varie operazioni o azioni della misura 10 e/o con altre misure del PSR, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili⁵. I casi di cumulabilità di impegni e i premi attribuiti alle loro combinazioni sono specificati nella trattazione di ciascuna operazione.

CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI

Per conversione di impegni si intende l'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario di una operazione o azione della Misura 10 e la contemporanea adesione agli impegni di un'altra operazione della Misura 10 o della misura 11 "Agricoltura biologica", purché questi nuovi impegni

risultino avere effetti benefici per l'ambiente significativamente superiori a quelli che vengono cessati⁶. Il PSR consente, inoltre, nel rispetto delle stesse condizioni, che la Regione possa autorizzare conversioni dagli impegni in corso assunti ai sensi della Misura 214 del PSR 2007-2013 in impegni ai sensi di un'operazione della presente misura. La conversione dell'impegno non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nella pertinente operazione, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Le conversioni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Il dettaglio della combinazione delle azioni/operazioni di partenza e le azioni/operazioni verso le quali sarà possibile convertire gli impegni in precedenza assunti, verrà indicato nelle disposizioni per le domande di pagamento del prossimo anno. Per il 2016 non vengono autorizzate conversioni degli impegni né da azioni della misura 214 del PSR 2007-2013 verso le operazioni/azioni della Misura 10 né, essendo al primo anno di adesione, tra operazioni/azioni della Misura 10.

La domanda di pagamento con conversione viene illustrata al paragrafo specifico delle Domande di pagamento.

ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI

Per adeguamento degli impegni si intende l'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario di una operazione o azione della Misura 10 e la contemporanea adesione agli impegni di un'altra operazione della Misura 10, purché l'adeguamento sia debitamente giustificato rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'impegno originario⁷. Il PSR consente, inoltre, nel rispetto delle stesse condizioni, che la Regione possa autorizzare adeguamenti degli impegni in corso assunti ai sensi della Misura 214 del PSR 2007-2013 in impegni ai sensi di un'operazione della presente misura.

L'adeguamento degli impegni non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno. Il beneficiario deve rispettare l'impegno adeguato per la rimanente durata dell'impegno iniziale. L'adeguamento potrà, inoltre, assumere la forma di una proroga dell'impegno. Gli adeguamenti vengono, se del caso, autorizzati con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Per il 2016 viene autorizzato l'adeguamento degli impegni in corso assunti nel 2015⁸ ai sensi dell'azione 214.1 "Tecniche di produzione integrata" del PSR 2007-2013 in impegni ai sensi dell'operazione 10.1.1 della presente misura. Tale adeguamento è oggetto di disposizioni applicative specifiche delle domande di pagamento/adeguamento per il 2016. In tal caso il beneficiario dovrà eseguire gli impegni dell'operazione 10.1.1 per 4 anni.

⁶ le condizioni da rispettare per concedere la conversione sono fissate dal par. 1 dell'art.14 del reg. (UE) n.807/2014 e consistono in: a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

⁷ Le condizioni da rispettare per concedere l'adeguamento sono fissate dal par. 2 dell'art.14 del reg. (UE) n.807/2014 e consistono in: a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

⁸ Adeguamento previsto dalla Deliberazione della Giunta n.29-1516 del 3.6.2015 e s.m.i. e dalla determinazione dirigenziale n.719 del 5.11.2015.

La domanda di pagamento con adeguamento viene illustrata al paragrafo specifico delle *Domande di pagamento*.

VARIAZIONE DELLE SUPERFICI IMPEGNATE

Nelle operazioni per cui viene specificamente indicato, ossia le operazioni 10.1.3.3, 10.1.5.1, 10.1.5.2, 10.1.7.2, 10.1.9 (e di conseguenza l'operazione 10.1.6), l'impegno non si applica ad appezzamenti fissi. Il n° di ettari oggetto di impegno può pertanto variare da un anno all'altro *entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno*, in quanto sono verificate le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 47 del reg. (UE) n. 1305/2013, ossia la variazione non compromette la finalità dell'impegno.

Per tutte le altre operazioni gli impegni si applicano ad appezzamenti fissi.

La domanda di pagamento con variazione delle superfici impegnate viene illustrata al paragrafo specifico delle *Domande di pagamento*.

ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO

E' oggetto di sostegno l'aumento delle superfici che avvenga nel corso del periodo di impegno entro il limite massimo del 25% della superficie ad impegno ammissibile nel primo anno. Tale estensione dell'impegno (ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014) viene riconosciuta sia nel caso di aumenti della superficie dell'azienda del beneficiario che nel caso di aumento della superficie oggetto di impegno, nell'ambito dell'azienda del beneficiario. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

La richiesta di aumento viene esercitata associando ad impegno una maggiore superficie nelle domande di pagamento degli anni successivi al primo. Non viene garantito nel corso degli anni l'incremento del pagamento relativo agli aumenti di superficie, a causa dei vincoli di disponibilità finanziaria dei fondi utilizzati per i pagamenti.

La domanda di pagamento con aumento delle superfici viene illustrata al paragrafo *Domande di pagamento*.

TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E DEI TERRENI

Se nel corso del periodo di attuazione il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Se tale subentro non avviene, l'impegno si estingue e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso. Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.⁹

I terreni oggetto di trasferimento, rispetto ai quali il subentrante ha intenzione di proseguire gli impegni del cedente, verranno inseriti in una domanda presentata dal subentrante entro il

termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento fissato dall'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 e di anno in anno comunicato.

La domanda di pagamento con trasferimento viene illustrata al paragrafo *Domande di pagamento*.

OPERAZIONE 10.1.1 PRODUZIONE INTEGRATA

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene l'applicazione del metodo di produzione agricola integrata, che prevede un impiego razionale dei fattori produttivi e, ove possibile, l'integrazione o la sostituzione degli interventi chimici con tecniche a minore impatto ambientale. L'impiego del metodo di produzione integrata e l'eventuale attuazione di impegni aggiuntivi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole
- e secondariamente:
- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio,
- migliorare la conservazione del sistema suolo,
- diffondere le pratiche agricole idonee a incrementare il sequestro di carbonio,
- sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.01	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	***	**		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

Criteri di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o "interne ad aree Natura 2000"	% della SAU oggetto di impegno ricadente in aree protette: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti

Altre aree comprese nella <i>rete ecologica regionale</i> (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione	% della SAU oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Nella parte generale della misura 10 sono indicate come prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da particolari pregi ambientali.	Fra le zone di particolare pregio ambientale si considerano, per le loro qualità paesaggistiche, i territori riconosciuti dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità, a seguito della loro individuazione a livello catastale.	incidenza % sulla SAU della superficie a vite o fruttiferi oggetto dell'impegno facoltativo "inerbimento" e ricadente in "area Unesco" (*) - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Aree di salvaguardia delle <i>captazioni a uso idropotabile</i> ai sensi del regolamento regionale 11/12/2006 n.15/R.	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come interne alle aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile	% della SAU oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano le fasce fluviali individuate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI)	% della SAU oggetto di impegno ricadente in fasce fluviali: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
<i>Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i> (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN"	% della SAU oggetto di impegno ricadente in ZVN: - più del 50%: 6 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 1 punto
<i>Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari</i> , individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17/6/2003 n.287-20269	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come vulnerabili da prodotti fitosanitari	% della SAU oggetto di impegno ricadente in tali zone: - più del 50%: 6 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 1 punto
<i>Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono prevalentemente, in ordine di priorità, nelle tipologie areali: B (aree rurali ad agricoltura intensiva) o A (aree urbane e periurbane) e C (aree rurali intermedie).	tipologia areale con la maggiore incidenza sui terreni oggetto di impegno: - tipologia areale A o B 3 punti - tipologia areale C: 1 punto
Zona altimetrica di <i>pianura</i>	Domande con particelle oggetto di impegno ricadenti prevalentemente in zona di pianura e, in subordine, domande con particelle oggetto di impegno ricadenti prevalentemente in zona di collina.	zona altimetrica con la maggiore incidenza sui terreni oggetto di impegno: - pianura: 4 punti - collina: 2 punti

In caso di adozione dell'impegno facoltativo riguardante la lotta confusione, sono considerate prioritarie le colture in cui esso è meno diffuso, in primis la vite e secondariamente melo e pero.	Domande con particelle oggetto dell'impegno facoltativo "confusione sessuale"*, che rappresentano almeno il 20% della superficie della coltura prescelta	coltura oggetto di tale impegno facoltativo: - vite: 8 punti - melo/pero: 5 punti
L'intervento incoraggia l'assunzione di impegni facoltativi in aggiunta agli impegni di base.	Si considerano prioritarie le domande con particelle oggetto di uno o più impegni facoltativi diversi dal caso precedente	(per ciascun impegno facoltativo, inclusa la lotta confusione su pesco**): incidenza della superficie oggetto dell'impegno facoltativo sulla superficie complessiva cui l'impegno stesso è applicabile: - più del 50%: 5 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 1 punto
Nel regolamento n. 1305 /2013 viene evidenziata l'importanza di una piena consapevolezza degli impegni assunti da parte degli agricoltori ai fini del conseguimento dei benefici ambientali attesi	Considerata la complessità dell'operazione, che interessa la totalità delle colture aziendali e una pluralità di pratiche agronomiche, assume particolare rilievo la consapevolezza degli impegni assunti da parte degli agricoltori. Viene assegnata una priorità agli imprenditori agricoli che, in virtù dell'esperienza acquisita con l'adesione al corrispondente intervento del PSR 2007-2013, forniscono maggiori garanzie di un'adeguata conoscenza e di una corretta applicazione delle norme tecniche di produzione integrata.	Imprese agricole che nell'anno precedente quello di emanazione del bando e per un periodo continuativo almeno quinquennale hanno aderito all'azione 214.1 del PSR 2007-2013: 4 punti
	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande di imprese che presentano domanda per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi) e/o assumono/hanno in corso impegni relativi all'operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema)	rapporto fra la superficie complessiva interessata da tali interventi e la SAU aziendale: - più del 3%: 8 punti - tra 1% e 3%: 5 punti - tra 0,5% e 1%: 3 punti
	La sottomisura 16.5 prevede il coordinamento di interventi ambientali a livello territoriale. Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5.	adesione a tali interventi coordinati: 8 punti (***)

	<p>Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE.</p>	<p>Partecipazione a un progetto LIFE: 1 punto</p>
<p>A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine: - agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti - agli imprenditori più giovani; - al sesso meno rappresentato in graduatoria</p>		

(*) Si considerano ricadenti in "area Unesco" i fogli di mappa che vi risultano inclusi per almeno il 50% della loro superficie.

(**) I punti verranno riconosciuti anche alle aziende che assumeranno l'impegno facoltativo "Confusione sessuale" senza poter ricevere il relativo sostegno, in quanto aderenti a progetti per l'applicazione della confusione sessuale nell'ambito dell'OCM del settore ortofrutticolo.

(***) In assenza del bando per la relativa sottomisura, questo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.

Condizioni di ammissibilità/esclusione

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

Non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni, è inferiore a 250 euro.

Gli operatori biologici possono aderire all'operazione 10.1.1 soltanto per superfici che non siano oggetto di certificazione biologica e costituiscano corpi aziendali separati (come di seguito definiti) rispetto alle superfici aziendali assoggettate alla certificazione biologica.

Impegni

L'operazione prevede l'adesione a impegni di base, richiesti a tutti gli agricoltori aderenti, e l'adesione facoltativa ad impegni aggiuntivi; entrambi gli impegni vanno oltre quelli obbligatori.

Impegni di base

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni di base**:

- applicare sull'intera SAU aziendale, a eccezione delle colture non disciplinate e dei corpi aziendali separati non oggetto di impegno, le prescrizioni di seguito indicate, specificate più in dettaglio nelle Norme tecniche regionali di produzione integrata, conformi alle Linee guida approvate dall'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) insediato presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 4890 dell'8/5/2014. L'OTS attesta la conformità dei disciplinari regionali e dei loro periodici aggiornamenti alle Linee guida nazionali di produzione integrata.

I beneficiari sono tenuti ad adeguarsi agli aggiornamenti approvati durante il periodo di attuazione degli impegni. Le modifiche possono anche consistere nell'introduzione di disciplinari

di colture in precedenza non considerate, per i quali l'obbligo di applicazione decorre dalla prima campagna successiva a quella di approvazione.

Le Norme tecniche regionali vigenti¹⁰, redatte in conformità alle Linee guida nazionali di produzione Integrata, sono state approvate con determinazione dirigenziale n. 134 del 17.03.2015. Le Norme tecniche sono disponibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area tecnico scientifica/settore fitosanitario/normetecniche.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/normetecniche.htm).

Esse costituiscono anche il riferimento regionale per l'applicazione del marchio previsto dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai sensi della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

- disporre della certificazione di regolazione volontaria delle attrezzature utilizzate per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari, a completamento del controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le fertilizzazioni, inclusi gli apporti organici, e i trattamenti fitoiatrici;
- registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti;
- conservare la documentazione di acquisto di concimi e fitofarmaci;
- avvalersi, per il rispetto degli impegni relativi ai disciplinari di produzione integrata, dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti (titolo di studio, esperienza professionale, abilitazione all'attività di consulenza in difesa fitosanitaria secondo quanto previsto dal PAN), operanti secondo le indicazioni fornite dal Settore Fitosanitario durante periodici incontri di coordinamento tecnico.

Corpi aziendali separati

Ai fini della presente operazione si considerano corpi aziendali separati:

- a) i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;
- b) in aziende biologiche miste, i terreni oggetto di certificazione biologica che, come richiesto della misura 11:
 - soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari);
 - appartengono a un *tipo di coltura* diverso rispetto alle superfici oggetto della presente operazione; a tale proposito si considerano due tipi di colture:
 - le colture erbacee;
 - i fruttiferi e la vite.

¹⁰ La Regione Piemonte si riserva di aggiornarle, qualora necessario, sottoponendole all'approvazione per le rispettive competenze del Gruppo Difesa Integrata (GDI) e del Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA) e alla successiva ratifica dell'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) cui i due Gruppi fanno capo, istituito ai sensi del DM 8 maggio 2014 n. 4890, che disciplina il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

L'esclusione dei corpi separati dalla presente operazione è facoltativa nel caso a) e richiesta dalle "condizioni di ammissibilità/esclusioni" nel caso b).

Le superfici che rientrano nel caso b) possono aderire alla misura 11.

Più in dettaglio, gli impegni di base connessi all'applicazione delle Norme tecniche di produzione integrata sono i seguenti:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1.1 - Gestione del suolo: seminativi.</p> <p>a) <i>Lavorazioni.</i> Su seminativi con pendenza media >10% sono consentite soltanto la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione, e, per pendenze non superiori al 30%, le lavorazioni fino a 30 cm di profondità e la rippatura.</p> <p>b) <i>Solchi acquai temporanei.</i> Su seminativi con pendenza media fra il 10% e il 30%, l'impegno richiede di realizzare solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 60 metri l'uno dall'altro; in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, occorre adottare idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione.</p>	<p>Condizionalità: a) Lavorazioni. La condizionalità non pone vincoli al tipo e alla profondità di lavorazione.</p> <p>b) Solchi acquai temporanei. BCAA 5: su terreni in pendenza che, in assenza di sistemazioni, presentano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse), la condizionalità richiede di realizzare solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 80 metri l'uno dall'altro; in situazioni particolari (elevate pendenze che comportino rischi per la stabilità del mezzo meccanico, assenza di rete di scolo, fenomeni di soliflusso), occorre adottare idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione.</p>
<p>Impegno 1.2 Gestione del suolo: vigneti e frutteti.</p> <p>a) <i>Lavorazioni.</i> In caso di pendenza media tra il 10% e il 30%, nel periodo primaverile-estivo sono consentite soltanto l'erpatura fino a 10 cm di profondità o la scarificazione; in caso di pendenza media >30% sono ammesse soltanto le lavorazioni puntuali all'impianto e quelle finalizzate all'asportazione dei residui dell'impianto precedente.</p> <p>b) <i>Inerbimento.</i> In caso di pendenza media tra il 10% e il 30%, è richiesto l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interrimento localizzato dei fertilizzanti; in caso di pendenza media >30% è richiesto l'inerbimento naturale o artificiale, gestito mediante sfalci, anche nel periodo primaverile-estivo.</p>	<p>Condizionalità: a) Lavorazioni. La condizionalità non pone vincoli al tipo e alla profondità di lavorazione.</p> <p>b) Inerbimento. BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo (discissura o ripuntatura invece dell'aratura, presenza di residui colturali, ecc.).</p>
<p>Impegno 2. Scelta del materiale di moltiplicazione</p> <p>Per le colture <i>ortive</i> si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE".</p> <p>Nei nuovi impianti di <i>fruttiferi</i> effettuati durante il periodo di impegno, deve essere impiegato materiale certificato ai sensi del DM 20/11/2006 come "virus esente" (VF:virus free) o "virus controllato" (VT: virus tested), per le specie e le varietà per cui tale certificazione è disponibile. In caso contrario dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC. In caso di autoproduzione di drupacee (olivo escluso), è richiesto l'utilizzo esclusivo di materiale certificato "virus esente". Il Settore Fitosanitario Regionale può autorizzare, sotto controllo ufficiale, l'autoproduzione di varietà locali.</p>	

<p>Impegno 3. Avvicendamento culturale</p> <p>L'impegno richiede una rotazione quinquennale comprendente almeno tre colture e al massimo un ristoppio per coltura.</p> <p>In alcuni casi i disciplinari riportano prescrizioni specifiche per determinate colture, quali l'indicazione sull'intervallo da rispettare per il ritorno sulla stessa superficie ed eventualmente sulle colture che possono essere inserite in tale intervallo.</p> <p>In deroga al criterio generale, è consentita una successione comprendente due colture e al massimo un ristoppio per coltura, oppure due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di famiglia botanica diversa, limitatamente alle seguenti situazioni: aree collinari e montane; colture orticole intensive; in aziende frutticole o viticole, i seminativi di estensione non superiore a 5 ettari e al doppio della superficie viticola o frutticola aziendale; aree con forti limitazioni dovute alla natura del suolo e a vincoli imposti da Enti territoriali quali Consorzi irrigui (cosiddette "valbe"); presenza nel quinquennio di colture erbacee foraggere pluriennali.</p> <p>Ai fini del rispetto dell'avvicendamento, i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.</p>	<p>Condizionalità: Le regole di condizionalità non disciplinano l'avvicendamento culturale.</p>
<p>Impegno 4. Fertilizzazione</p> <p>L'impegno richiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disporre di un'<i>analisi fisico-chimica del terreno</i> per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità, al fine di redigere il piano di fertilizzazione. Entro 12 mesi dall'adesione e durante il successivo periodo di impegno, il beneficiario deve disporre di una o più analisi del terreno in corso di validità, secondo i criteri stabiliti dalle Norme tecniche. Le analisi hanno una validità di 5 anni per parametri variabili quali la disponibilità dei macroelementi, mentre non hanno limiti temporali per caratteristiche permanenti del suolo quali la granulometria, il pH (a meno che siano effettuati interventi di correzione) e il carbonato di calcio totale (calcare). - disporre di un piano di fertilizzazione annuale "a preventivo" (schede a dose standard o bilancio), che nella determinazione delle quantità di macroelementi da distribuire per coltura o per ciclo colturale prenda in considerazione, oltre che gli asporti relativi alla produzione attesa, anche la dotazione di fosforo e potassio risultante dalle analisi e le precessioni colturali; - frazionare gli apporti azotati qualora superino 100 kg/ha per le colture erbacee, 60 kg/ha per le colture arboree. 	<p>Condizionalità: CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE ; Titolo V del Decreto interministeriale 7/4/2006; Piano di azione per le ZVN approvato con Reg. regionale 10/R del 29/10/2007 e s.m.i.</p> <p>Le aziende agricole ricadenti in ZVN sono soggette a obblighi amministrativi, obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti, obblighi relativi al rispetto dei massimali e divieti spaziali e temporali nell'utilizzo degli effluenti e dei fertilizzanti (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1.000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3.000 kg N/anno.</p> <p>I requisiti minimi relativi ai fertilizzanti si applicano alle aziende aderenti alle misure 10 o 11 (artt 28 e 29 del reg. UE n.1305/2013). In particolare, il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE e il Decreto interministeriale 7/4/2006 prevedono per le aziende ricadenti al di fuori delle ZVN obblighi amministrativi, obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti, obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti e divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.</p>

Impegno 5. Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti

I disciplinari di produzione integrata sono conformi ai principi stabiliti dalla Decisione della CE n. C(96) 3864 del 30/12/96. La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori) i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, scelti fra quelli con caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili.

L'impegno richiede il rispetto di tabelle che specificano per ciascuna coltura le avversità riconosciute come pericolose, i criteri di intervento in base ai quali valutarne la presenza e il livello di pericolosità, le sostanze attive e gli ausiliari ammessi per il loro controllo e ulteriori limitazioni d'uso dettate dai principi generali sopra citati.

Condizionalità: CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari: -registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;-presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino. CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari: Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari: - gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali B34 integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o

	altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente
<p>Impegno 6. Irrigazione Redazione di un piano di irrigazione (basato sul bilancio idrico della coltura o sull'utilizzo di strumenti di rilevamento diretto) o, in alternativa, rispetto dei volumi massimi di adacquamento e registrazione degli interventi irrigui.</p>	<p>Condizionalità: BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando ai sensi della normativa vigente l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso.</p>
<p>Impegno 7. Regolazione strumentale delle irroratrici</p> <p>- sottoporre a regolazione strumentale le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento del controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), entro le scadenze stabilite dal PAN per il controllo funzionale e comunque almeno una volta entro il 15 marzo del quinto anno di impegno.</p> <p>Si tratta di un impegno individuato dal PAN (par. A.3.7) come regolazione volontaria, incentivabile nell'ambito dei PSR. Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature indicate nel PAN.</p> <p>In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Dopo il 26/11/2018, le irroratrici del contoterzista dovranno essere state oggetto anche di regolazione strumentale. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta in tale categoria presso la Camera di Commercio.</p> <p>Le irroratrici nuove acquistate dopo il 26/11/2011 ed entro il quarto anno di impegno devono essere sottoposte a controllo funzionale e a regolazione strumentale entro 5 anni dalla data di acquisto e comunque entro il 15 marzo del quinto anno di impegno.</p> <p>- disporre di una certificazione in corso di validità attestante l'effettuazione del controllo funzionale e la regolazione volontaria delle irroratrici da parte di un Centro prova specializzato abilitato dalla Regione. Anche in caso di ricorso a un contoterzista, il controllo funzionale nonché, a partire dal 26/11/2018, la regolazione strumentale delle attrezzature, devono risultare da un'attestazione in corso di validità rilasciata al contoterzista da un Centro di prova autorizzato.</p> <p>Per la registrazione dei dati relativi ai controlli funzionali occorre utilizzare il servizio <i>Controllo funzionale irroratrici</i> in Sistema Piemonte.</p> <p>La regolazione strumentale delle irroratrici è individuata dal PAN (par. A.3.7) come operazione volontaria da eseguirsi presso Centri prova autorizzati mediante idonee attrezzature (banchi prova) e secondo protocolli definiti a livello nazionale e regionale. Essa è finalizzata a calibrare in funzione delle condizioni aziendali i valori di parametri</p>	<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari:</p> <p>D.lgs n. 150 del 14/8/2012, attuativo della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. L'art. 12 prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale nella distribuzione dei prodotti fitosanitari devono essere sottoposte almeno una volta a controllo funzionale entro il 26/11/2016.</p> <p>Il PAN (par. A.3.6) prevede che ogni utilizzatore professionale esegua autonomamente la regolazione obbligatoria annuale delle irroratrici, compilando un'apposita scheda comprendente le date e i volumi di irrorazione, che deve essere conservata con il registro dei trattamenti</p> <p>Il PAN inoltre prevede che le <i>irroratrici nuove</i> acquistate prima del 26/11/2011 debbano essere sottoposte al primo controllo funzionale entro 26/11/2016 e quelle acquistate dopo il 26/11/2011 entro 5 anni dalla data di acquisto.</p> <p>Le <i>attrezzature nuove</i> delle tipologie di cui al punto A.3.3 del PAN (attrezzature individuate con decreto ministeriale n. 4847 del 3/3/2015, attrezzature destinate ad attività in conto terzi) devono essere sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto.</p>

<p>operativi quali volume della miscela da distribuire, tipo e portata degli ugelli, portata e direzione dell'aria generata dal ventilatore, pressione di esercizio, altezza di lavoro (per le barre) e velocità di avanzamento delle irroratrici.</p>	<p>Sono <i>esonerate</i> dal controllo funzionale obbligatorio la seguenti attrezzature:</p> <ul style="list-style-type: none"> - irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale; - irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.
<p>Impegno 7a) Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le fertilizzazioni, inclusi gli apporti organici, e i trattamenti fitoiatrici; - registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti; - conservare per l'intero periodo di impegno le registrazioni sopra indicate e la documentazione di acquisto di concimi e fitofarmaci. 	<p>Condizionalità: - CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. - CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole</p> <p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF</p>

L'operazione non è applicabile ai boschi di noce e castagno, ma a castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sestri geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta. Gli orti familiari, destinati all'autoconsumo, non sono ammissibili al sostegno.

Il 30% delle aziende estratte a campione per il controllo in loco sarà oggetto di prelievo di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui dei fitofarmaci. Per verificare il rispetto delle Norme tecniche nelle fasi fenologiche che altrimenti non potrebbero essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuarsi prima dell'estrazione del campione per le verifiche in loco.

Impegni aggiuntivi/facoltativi

In aggiunta agli impegni di base, possono essere assunti uno o più impegni facoltativi tra quelli di seguito indicati:

Impegno 8. Metodo della confusione sessuale

Il metodo della confusione sessuale consiste nel diffondere forti dosi di attrattivo sessuale di sintesi (feromone) nel frutteto o nel vigneto da proteggere, al fine di disorientare i maschi della specie da combattere e impedirne l'accoppiamento. Questa tecnica può consentire di controllare senza ricorrere all'impiego di insetticidi alcune specie di fitofagi di particolare rilievo, quali *Cydia molesta* su pesco, *Cydia pomonella* su melo e pero, *Lobesia botrana* (tignoletta) su vite.

L'impegno contribuisce alla protezione delle acque e alla biodiversità.

Esso è applicabile a *melo, pero, pesco, susino, vite*.

Tuttavia, come specificato nel paragrafo "Entità del premo annuale", per *pero* e *susino* il sostegno relativo all'adozione del metodo confusionale è condizionato all'esito di una proposta di modifica del PSR che la Regione intende sottoporre alla Commissione Europea.

Impegno 9. Inerbimento controllato di fruttiferi e vite

Il cotico erboso tende a esercitare nei confronti delle colture perenni una competizione idrica e nutrizionale che viene generalmente contrastata mediante diserbici chimici e lavorazioni meccaniche. Ciò tende a determinare una minore capacità di trattenuta dei nutrienti e dei prodotti fitosanitari e una riduzione del tenore di sostanza organica dei suoli, accentuata dalla scarsa disponibilità di fertilizzanti organici in ampi territori ove la specializzazione produttiva ha ridotto la presenza degli allevamenti. Questa tendenza può essere contrastata mediante l'inerbimento controllato di frutteti e vigneti, che consente una migliore protezione delle acque dall'inquinamento, incrementa la diversità biologica dell'agroecosistema e contribuisce a mantenere la sostanza organica del terreno e a contrastare l'erosione in zone collinari e montane.

Le modalità di attuazione dell'inerbimento sono differenziate per quanto riguarda la gestione del sottofila, in funzione delle pratiche comunemente adottate per le diverse colture e zone altimetriche.

L'impegno è applicabile a: *melo, pero, pesco, susino, actinidia, albicocco, ciliegio, vite*.

Per il *nocciolo* sono ammissibili frutteti che nell'ultimo anno di attuazione dell'impegno di base non supereranno il settimo anno dall'impianto. Infatti si valuta che, in una situazione media, negli anni successivi al settimo non possa più essere conseguita un'adeguata copertura vegetale del suolo sul 70% della superficie del nocciolo. Pertanto, gli impegni facoltativi assunti nel primo anno di attuazione dell'impegno di base possono interessare i nocciolati per i quali tale primo anno di impegno rappresenti al massimo il terzo anno dall'impianto.

Impegno 10. Manutenzione di nidi artificiali

La conduzione intensiva dell'agricoltura e la rarefazione di macchie e incolti tendono a ridurre le popolazioni di uccelli insettivori e chiropterici che utilizzano le cavità di alberi maturi per la nidificazione. L'installazione di nidi artificiali può in parte rimediare a tale carenza, favorendo la diversità biologica dell'agroecosistema.

L'impegno è applicabile alle *colture oggetto dell'impegno di base*.

Impegno 11. Erbai autunno vernini da sovescio

La coltivazione di un erbaio autunno-vernino da sovescio riduce i rischi di dilavamento dei nutrienti assicurando un'adeguata copertura vegetale del suolo e favorisce la diversità biologica e la dotazione di sostanza organica dei suoli.

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, anche in conseguenza della rotazione delle colture.

L'impegno è applicabile ai *seminativi*.

Impegno 12. Sommersione invernale delle risaie

La sommersione invernale delle risaie offre un ambiente idoneo alla fauna acquatica in un periodo dell'anno durante il quale, nella pratica ordinaria, esse non vengono sommerse.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 8 (facoltativo): Metodo della confusione sessuale. I diffusori di feromoni devono essere collocati negli appezzamenti oggetto di impegno con la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice. La densità di popolazione del fitofago deve essere rilevata mediante un periodico monitoraggio (rilievi su grado di infestazione, danni alla vegetazione, ai frutti, ecc.), secondo le indicazioni contenute nelle Norme tecniche. Eventuali trattamenti contro il fitofago contro cui è rivolta la lotta confusionale devono essere giustificati dagli esiti del monitoraggio, risultanti dalle registrazioni in apposite schede, e in ogni caso non possono superare il 50% dei trattamenti consentiti dalle Norme tecniche contro il fitofago in questione. Le schede di monitoraggio devono essere conservate per tutta la durata dell'impegno (così come le schede dei trattamenti) e messe a disposizione dei funzionari incaricati in occasione di eventuali controlli.</p>	<p>Condizionalità: I criteri di gestione obbligatori relativi all'impiego dei fitofarmaci non richiedono l'adozione del metodo confusionale. I requisiti minimi di impiego dei fitofarmaci non richiedono l'adozione del metodo confusionale.</p>
<p>Impegno 9 (facoltativo): Inerbimento controllato di fruttiferi e vite. <i>a) Frutteti di pianura.</i> La pratica ordinaria comprende l'inerbimento dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno vieta il diserbo chimico sia nell'interfila che nel sottofila; sono richiesti l'inerbimento dell'interfila e la lavorazione meccanica o lo sfalcio del sottofila. <i>b) Frutteti di collina/montagna e vigneti</i> La pratica ordinaria prevede la lavorazione dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno richiede di adottare (invece della lavorazione) l'inerbimento permanente dell'interfila, con due possibili modalità di gestione del sottofila che corrispondono a livelli di aiuto differenziati: - diserbo chimico del sottofila; - inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico). Sia nel caso a) che nel caso b), la copertura vegetale deve interessare almeno l'interfila, per una superficie almeno pari al</p>	<p>Condizionalità: BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo Impegno di base dell'operazione 10.1.1 (gestione del suolo). Il diserbo chimico dell'interfila può interessare il 50% della superficie complessiva della coltura. In caso di pendenza media tra il 10% e il 30%, è richiesto l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interrimento localizzato dei fertilizzanti; in caso di pendenza media >30% è richiesto l'inerbimento naturale o artificiale, gestito mediante sfalci, anche nel periodo primaverile-estivo.</p>

<p>70% della superficie della coltura. Pertanto, qualora sia effettuato il diserbo chimico del sottofila, la quantità di diserbante per ettaro di vigneto o di frutteto, utilizzata in un singolo trattamento, non deve superare il 30% della quantità che le Norme tecniche consentono di distribuire per ettaro di superficie effettivamente coperta dal diserbante (rif. alla colonna "dose e limitazione d'uso" delle Norme Tecniche).</p> <p>L'inerbimento controllato dell'interfila prevede periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna. E' ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento dei fertilizzanti.</p>	
<p>Impegno 10 (facoltativo): Manutenzione di nidi artificiali. L'intervento richiede l'osservanza dei seguenti impegni: - effettuare la pulizia annuale e la manutenzione di nidi artificiali per uccelli insettivori e chiroterri, installati in vicinanza delle coltivazioni o al loro interno nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. In particolare, rimuovere ogni anno dai nidi i resti delle avvenute nidificazioni; - sostituire i nidi artificiali in caso rottura, deterioramento o perdita). Deve essere rispettato il rapporto di 10 nidi artificiali per ettaro di superficie richiesta a premio.</p>	Non pertinenti
<p>Impegno 11 (facoltativo): Erbai autunno-vernini da sovescio. In almeno due anni del periodo di attuazione dell'impegno di base: - seminare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino con prevalenza di graminacee, mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio. In risaia è ammesso l'erbaio di leguminose, anche consociate; - non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari.</p> <p>L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.</p> <p>Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 novembre. Al termine del periodo di coltivazione, la coltura dovrà essere terminata meccanicamente (non è consentito il diserbo chimico). Trattandosi di una coltura da sovescio, essa non può essere raccolta, asportata o utilizzata in alcun modo, nemmeno con sfalci intermedi o per scopi energetici.</p>	BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo.

<p>Impegno 12 (facoltativo): Sommersione invernale delle risaie. a) In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base, mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio; b) comunicare preventivamente all'Ente istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione da parte del Consorzio irriguo della disponibilità a fornire l'acqua necessaria per le superfici e i periodi indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria per l'attuazione dell'intervento.</p>	Non pertinenti
---	----------------

Per gli impegni facoltativi "erbai autunno-vernini da sovescio" e "sommersione invernale delle risaie", nella domanda di pagamento (o nella domanda di sostegno e pagamento del primo anno) verranno indicate le particelle che saranno destinate a tali interventi nel successivo periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano l'effettuazione di tali interventi o ne compromettono la buona riuscita, il richiedente può presentare entro la scadenza stabilita una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento.

Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga.

Il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2015.

Cumulabilità e compatibilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

La tabella seguente indica i casi di cumulabilità sulla stessa superficie fisica degli aiuti dell'operazione 10.1.1 con gli aiuti di altre operazioni/azioni della misura 10 e di altre misure.

		10.1.1 – PRODUZIONE INTEGRATA					
		IMPEGNI DI BASE	IMPEGNI AGGIUNTIVI				
			Metodo della confusione sessuale	Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	Manutenzione di nidi artificiali	Erbaio da sovescio autunno-vernino	Sommersione invernale della risaia
10.1.2	IMPEGNI DI BASE	C		C	C	C	
IMPEGNI AGGIUNTIVI	Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale	C		C			
	Sommersione invernale della risaia	C		C			
	Erbaio da sovescio autunno-vernino	C		C			

		Realizzazione di un fosso di sezione >	C					C
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione						
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo						
		Apporto matrici organiche	C	C	C	C		C
		IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino	C			C		
10.1.4	AZIONI	Conversione di seminativi in foraggere permanenti						
		Diversificazione colturale in aziende maidicole	C			C	C	
10.1.5	AZIONI	Distribuzione con interrimento immediato	C			C	C	
		Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico	C			C	C	
11.1		Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C		C
11.2		Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C		C
11.1 e 11.2		IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica				C		
13.1.1		Indennità compensativa	C	C	C	C	C	C

In particolare, gli impegni aggiuntivi dell'operazione 10.1.1, a eccezione di quello relativo agli erbai autunno vernini da sovescio, possono essere assunti su una stessa superficie in aggiunta agli impegni della Misura 11 (Agricoltura biologica), con possibilità di cumulo degli aiuti.

Compatibilità con i programmi OCM frutta

La presente operazione può intervenire per le aziende socie di OP del settore ortofrutticolo per tutte le colture presenti in azienda, comprese le colture ortofrutticole previste dall'allegato I, parte IX del reg. (UE) 1308/13. L'OCM del settore ortofrutticolo, invece, interviene a favore delle aziende socie di OP per l'acquisto di mezzi tecnici e di agenti utilizzati per la confusione sessuale e per l'applicazione della tecnica. Pertanto, le imprese agricole inserite in progetti finanziati dall'OCM ortofrutta che prevedono l'applicazione della lotta confusione *non sono ammissibili* al sostegno del corrispondente impegno facoltativo nell'ambito della presente operazione.

Compatibilità con l'azione 10.1.4/1

L'operazione 10.1.1 è compatibile in una stessa azienda con l'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in colture foraggere permanenti), fermo restando che i loro aiuti non si possono cumulare sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore assuma entrambi gli impegni si possono verificare due casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 10.1.4/1 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'operazione 10.1.1 (secondo la definizione valida per tale azione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di baseline e a quelle dell'azione 10.1.4/1.

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 10.1.4/1 è soggetto anche agli impegni dell'operazione 10.1.1 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che quest'ultima deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta dei due impegni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le condizioni dell'azione 10.1.4/1 (mantenimento della foraggere permanente) sia le norme tecniche di produzione integrata (es. apporti di fertilizzanti).

Entità del premio annuale

Impegni di base

Il premio "introduzione" si applica per 5 anni alle aziende che non hanno aderito al metodo di produzione integrata nell'ambito del PSR 2007-2013 e nemmeno del PSR 2000-2006.

Il premio "mantenimento" si applica per 5 anni alle aziende che non ricadono nel caso precedente.

<i>Impegni di base</i>		
Gruppi di colture/coltura	Importi €/ha	
	Mantenimento	Introduzione
Vite e fruttiferi minori (1)	350	500
Fruttiferi principali (2)	400	585
Noce (3) e castagno (3)	155	190
Altri seminativi	115	140
Riso	170	210
Ortive estensive (4)	230	280
Ortive intensive	400	475
Foraggiere	75	90

(1) Fruttiferi minori: actinidia albicocco, ciliegio, piccoli frutti, nocciolo, olivo

(2) Fruttiferi principali: melo, pero, pesco, susino

(3) coltivazioni da frutto

(4) Ortive estensive: aglio, carota, cipolla, fagiolo da industria, fagiolino da industria, patata, pisello da industria, pomodoro in pieno campo, spinacio

La definizione dei premi dell'operazione 10.1.1 è stata effettuata in modo da non compensare impegni corrispondenti agli obblighi di "inverdimento" (articolo 43 del regolamento UE n. 1307/2013). In particolare, il rispetto dei criteri di avvicendamento costituisce un impegno non remunerato e, pertanto, non presenta rischi di duplicazione di pagamento rispetto alla pratica "greening" di diversificazione colturale. Gli aiuti pertanto possono essere percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e sono soggetti al rispetto degli obblighi di "inverdimento".

Impegni facoltativi

	Importi in €/ha
a) Metodo della confusione sessuale	
Melo, Pero (*)	150
Pesco, Susino (*)	200
Vite	250

b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila a)	110
Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila b)	300
Frutteti di pianura	200
c) Manutenzione di nidi artificiali	55
d) Erbai autunno-vernini da sovescio	180
e) Sommersione invernale delle risaie	190

(*) Per *pero* e *susino* il sostegno relativo all'adozione del metodo confusionale è condizionato all'approvazione di una proposta di modifica del PSR che la Regione intende sottoporre alla Commissione Europea.

Le imprese agricole che aderiscono all'impegno di base dell'operazione e, inoltre, partecipano a progetti di organizzazioni di produttori per l'applicazione della lotta confusionale nell'ambito dell'OCM del settore ortofrutticolo, possono assumere l'impegno facoltativo "metodo della confusione sessuale" (ricevendo il corrispondente punteggio di priorità), ma non possono ottenere il relativo sostegno nell'ambito della presente operazione. Le imprese in questione sono comunque tenute a rispettare tutte le condizioni previste dall'impegno facoltativo, assoggettandosi ai controlli e alle riduzioni di pagamento derivanti da eventuali inadempienze.

Come per gli impegni di base, non si ravvisano rischi di doppio finanziamento di pratiche di "inverdimento". In particolare, la coltivazione dell'erbaio autunno vernino da sovescio non viene utilizzata come impegno equivalente alle pratiche di "inverdimento" relative alle "aree di interesse ecologico" e alla "diversificazione colturale".

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare l'importo massimo per ettaro di cui all'allegato II¹¹ del reg. (UE) 1305/2013.

¹¹ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

OPERAZIONE 10.1.2 INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione tende a mitigare le conseguenze negative della pratica dell'asciutta sulla biodiversità della risaia. A tale scopo essa sostiene il mantenimento, durante il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua tale da consentire agli organismi acquatici di sopravvivere anche durante le asciutte e di ripopolare le camere di risaia nelle successive fasi di allagamento. L'operazione, inoltre, richiede l'inerbimento a fini naturalistici di un argine della camera di risaia e sostiene, quali impegni accessori da attuarsi fra un ciclo colturale e l'altro del riso, il mantenimento delle stoppie in campo, la sommersione invernale e la coltivazione di erbai intercalari da sovescio.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio
- e secondariamente:
 - migliorare la conservazione del sistema suolo
 - diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio.

La salvaguardia della biodiversità tende, fra l'altro, ad accrescere il controllo naturale delle zanzare favorendo il compimento del ciclo biologico dei loro predatori naturali (girini, libellule, pesci. ecc.), che nelle condizioni ordinarie risultano fortemente limitati dalle ripetute fasi di asciutta. Nel favorire la complessità dell'agroecosistema, l'intervento presenta quindi potenziali riflessi positivi sulla qualità di vita delle popolazioni locali e anche sull'attrattività dei territori risicoli per una fruizione ricreativa, didattica, di studio e di ricerca naturalistica.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.02	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	***		**		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

Criteri di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o "interne ad aree Natura 2000"	% della SAU oggetto di impegno ricadente in aree protette: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Altre aree comprese nella rete ecologica regionale (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione	% della SAU oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
	L'intervento incoraggia l'assunzione di impegni facoltativi in aggiunta agli impegni di base. In particolare, si considerano prioritarie le domande con particelle oggetto dell'impegno facoltativo "realizzazione di un solco di dimensioni maggiori rispetto all'impegno di base"	incidenza della superficie oggetto di tale impegno facoltativo sulla superficie oggetto dell'impegno di base: - più del 50%: 8 punti - tra il 20% e il 50%: 5 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
	L'intervento incoraggia l'assunzione di impegni facoltativi in aggiunta agli impegni di base. Si considerano prioritarie le domande con particelle oggetto di uno o più impegni facoltativi diversi dal precedente	incidenza della superf. oggetto di tali impegni facoltativi sulla superficie oggetto dell'impegno di base: - più del 50%: 5 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 2 punti
	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande di imprese che presentano domanda per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi) e/o assumono/hanno in corso impegni relativi all'operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema)	rapporto fra la superficie complessiva interessata da tali interventi e la SAU aziendale: - più del 3%: 8 punti - tra 1% e 3%: 5 punti - tra 0,5% e 1%: 3 punti
	La sottomisura 16.5 prevede il coordinamento di interventi ambientali a livello territoriale. Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5.	adesione a tali interventi coordinati: 8 punti*
	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE.	Partecipazione a un progetto LIFE: 1 punto

A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:

- alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla superficie a riso;
- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti
- agli imprenditori più giovani;
- al sesso meno rappresentato in graduatoria

* In assenza del bando per la relativa sottomisura, questo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.

Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile a superfici ricadenti nel territorio regionale e coltivate a riso in sommersione (anche qualora le fasi iniziali della coltura siano svolte in asciutta).

La superficie minima di attuazione dell'impegno di base è di 3 ettari.

Impegni

L'operazione prevede l'assunzione degli impegni di base, richiesti a tutti gli agricoltori aderenti, e l'adesione facoltativa a impegni aggiuntivi.

Impegni di base

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti impegni di base:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1. Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, lungo uno o più lati sul perimetro della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale largo almeno 60 cm e profondo almeno 40 cm (base maggiore del perimetro, posta in alto). Il rapporto fra la lunghezza di totale dei fossi e la superficie totale oggetto di impegno deve essere almeno pari a 100 metri per ettaro. Al fine di rispettare tale condizione, necessaria per la giustificazione dell'aiuto, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie delle camere di risaia interessate.</p> <p>Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.</p> <p>Il beneficiario deve disporre di una rappresentazione cartografica delle camere di risaia e dei fossi oggetto di impegno, con l'indicazione delle rispettive superfici e lunghezze. Tale documentazione deve essere fornita ai funzionari incaricati in caso di eventuali controlli in azienda.</p> <p>Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso, fatte salve circostanze particolari e impreviste (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento può essere avviato contestualmente alla comunicazione all'Ufficio istruttore.</p>	<p>Requisiti minimi</p> <p>Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

<p>Impegno 2. Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea.</p> <p>L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia, non necessariamente coincidente con un lato lungo il quale è stato realizzato il fosso che beneficia del sostegno dell'operazione.</p> <p>Per non compromettere le finalità naturalistiche dell'intervento, sull'argine oggetto di impegno non devono essere effettuati interventi di contenimento della vegetazione nel periodo compreso fra il 15 marzo e la fine di luglio di ogni anno del periodo di impegno.</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
---	--

Impegni aggiuntivi/facoltativi

In aggiunta agli impegni di base possono essere assunti uno o più impegni facoltativi tra quelli di seguito indicati:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno aggiuntivo 1: Mantenere le stoppie in campo nel periodo invernale.</p> <p>Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, per poi effettuare (nello stesso anno) le operazioni preparatorie del terreno e la semina della successiva coltivazione di riso.</p> <p>L'impegno, qualora assunto, deve essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno aggiuntivo 2: Sommersione invernale delle risaie.</p> <p>In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base:</p> <p>a) mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio;</p> <p>b) comunicare preventivamente all'Ufficio istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione della disponibilità del Consorzio irriguo a fornire l'acqua necessaria per le superfici e il periodo indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria all'attuazione dell'intervento.</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno aggiuntivo 3: Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino.</p> <p>In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coltivare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino di leguminose, anche consociate, curare la buona riuscita dell'erbaio creando in particolare, ove necessario, adeguati canali di scolo per evitare ristagni; - non sottoporlo a fertilizzazioni o a trattamenti fitosanitari - mantenerlo in campo almeno fino alla fine di febbraio e quindi sovesciarlo. <p>L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.</p> <p>Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 novembre.</p> <p>Trattandosi di una coltura da sovescio, essa non può essere raccolta, asportata o utilizzata in alcun modo, nemmeno con sfalci intermedi o per</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

<p>scopi energetici.</p>	
<p>Impegno aggiuntivo 4: Realizzare un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base.</p> <p>Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno di ciascuna camera di risaia oggetto dell'intervento facoltativo, lungo uno o più lati sul perimetro della camera, un fosso di almeno 80 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 100 cm di profondità, per una lunghezza minima di almeno 100 m per ettaro. Al fine di rispettare tale condizione, necessaria per la giustificazione dell'aiuto, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie delle camere di risaia interessate.</p> <p>Come nell'impegno di base, il fosso deve essere mantenuto costantemente allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo intercorrente fra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta.</p> <p>Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.</p> <p>Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso, fatte salve circostanze particolari e impreviste (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento può essere avviato contestualmente alla comunicazione all'Ufficio istruttore.</p> <p>L'impegno deve essere attuato, a partire dall'anno di assunzione, fino al termine del periodo di applicazione dell'impegno di base.</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Gli impegni aggiuntivi 1), 2) e 3) non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie; ciascuno di essi è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno aggiuntivo 4).</p>	

Per gli impegni facoltativi "mantenimento delle stoppie nel periodo invernale", "erbai autunno-vernini da sovescio" e "sommersione invernale delle risaie", nella domanda di pagamento (o nella domanda di sostegno e pagamento del primo anno) verranno indicate le particelle che saranno destinate a tali interventi nel successivo periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano l'effettuazione degli interventi o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro la

scadenza stabilita una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento.

Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga.

Il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2015.

Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

Gli aiuti dell'operazione 10.1.2 sono cumulabili sulla stessa superficie fisica con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e con quelli di altre misure, come indicato nella tabella seguente:

		10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE					
		IMPEGNI DI BASE	IMPEGNI AGGIUNTIVI				
			Mantenimento stoppie nel periodo invernale	Sommersione invernale della risaia	Erbaio da sovescio autunno-vernino	Realizzazione di un fosso di sezione >	
10.1.1	IMPEGNI DI BASE	C	C	C	C	C	
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale					
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite					
		Manutenzione di nidi artificiali	C	C	C	C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C				C
	Sommersione invernale della risaia	C				C	
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C	C	C		C
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo					
		Apporto matrici organiche	C	C	C		C
		IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino	C				C
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	C		C	
11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	C		C	
13.1.1	Indennità compensativa	C	C	C	C	C	

Entità del premio annuale

• Impegno di base: 125 euro/ha

• Impegni facoltativi:

- Mantenimento delle stoppie nel periodo invernale 40 euro/ha
- Sommersione invernale della risaia 190 euro/ha
- Erbaio da sovescio autunno-vernino 180 euro/ha

- Realizzazione di un fosso di sezione maggiore 250 euro/ha

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare l'importo massimo per ettaro di 600 euro/ha (allegato II del regolamento UE n. 1305/2013).

OPERAZIONE 10.1.3 TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

Descrizione del tipo di intervento

Il rischio di degrado biologico dei suoli agricoli piemontesi con impoverimento della sostanza organica e di erosione a causa della progressiva intensivizzazione delle pratiche agricole, particolarmente evidente nei terreni coltivati a seminativi e a colture arboree da frutto, comporta una maggior esposizione nei confronti dei cambiamenti climatici e dei rischi naturali, riducendo al contempo la biodiversità del suolo. L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità sul territorio regionale di:

- migliorare la conservazione del suolo,
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole,
- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio,
- concorrere alla conservazione della sostanza organica del terreno.

L'operazione agisce pertanto sulle seguenti componenti ambientali:

Operazione	Componente ambientale				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (Miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (Riduzione emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.3	**	**	***		***

Il numero degli asterischi aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti della specifica componente ambientale.

L'operazione 10.1.3 si articola in tre azioni, che costituiscono gli impegni di base:

Azione 10.1.3.1 : Introduzione delle tecniche di minima lavorazione.

Azione 10.1.3.2 : Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Azione 10.1.3.3 : Apporto di matrici organiche palabili in sostituzione della concimazione minerale

In aggiunta agli impegni di base, è possibile assumere l'impegno facoltativo "Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio".

Si rimanda alla parte generale della sottomisura per le informazioni relative a: Cumulabilità delle operazioni, Conversione degli impegni, Adeguamento degli impegni, Variazione delle superfici oggetto di impegno in funzione della sostituzione delle particelle catastali, Trasferimento degli impegni e dei terreni / estinzione degli impegni.

Beneficiari

I beneficiari sono le imprese agricole, singole o associate.

Criteri di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi.

Azione 10.1.3/1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione

Azione 10.1.3/2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	
Terreni ricadenti nelle aree a dotazione di sostanza organica bassa - mediamente bassa	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree a bassa dotazione di C organico", in quanto identificate nella "Carta regionale del carbonio organico" come aree a dotazione di sostanza organica bassa-mediamente bassa.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:	
		- più del 50%	6 punti
		- tra il 20% e il 50%	3 punti
		- tra il 5 e il 20%	1 punto
Terreni ricadenti nelle aree a rischio di erosione.	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate di "Classe III" o "Classe IV" per il rischio di erosione, sulla base della "Carta regionale dell'erosione reale"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:	
		- più del 50%	6 punti
		- tra il 20% e il 50%	3 punti
		- tra il 5% e il 20%	1 punto
Terreni in cui nei 5 anni precedenti l'adesione sia stato coltivato riso in monosuccessione.	Domande con particelle per le quali nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica risulta dichiarato il macrouso "risaia" nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno.	% della superficie oggetto di impegno che soddisfa tale condizione:	
		- più del 50%	2 punti
		- tra il 20% e il 50%	1 punto
Interventi coordinati sul territorio nell'ambito della sottomisura 16.5	Domande di imprese che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5.	adesione a tali interventi coordinati:	
		3 punti*	
Interventi sinergici con azioni sviluppate nell'ambito della partecipazione al programma europeo LIFE.	Domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE.	Partecipazione a un progetto LIFE con interventi sinergici all'azione 10.1.3/1 o 2	
		1 punto	

A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:

- alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale a seminativi;
- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti
- agli imprenditori più giovani;
- al sesso meno rappresentato in graduatoria.

* In assenza del bando per la relativa sottomisura, questo punteggio non è ad oggi attribuibile ad alcun beneficiario.

Azione 10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	
Terreni ricadenti nelle aree a dotazione di sostanza organica bassa - mediamente bassa	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree a bassa dotazione di C organico", in quanto identificate nella "Carta regionale del carbonio organico" come aree a dotazione di sostanza organica bassa-mediamente bassa.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50% - tra il 20% e il 50% - tra il 5% e il 20%	5 punti 3 punti 1 punto
Terreni ricadenti nelle aree a rischio di erosione.	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate di "Classe III" o "Classe IV" per il rischio di erosione, sulla base della "Carta regionale dell'erosione reale"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50% - tra il 20% e il 50% - tra il 5% e il 20%	3 punti 2 punti 1 punto
Terreni in cui nei 5 anni precedenti l'adesione sia stato coltivato <i>riso in monosuccessione</i> .	Domande con particelle per le quali nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica risulta dichiarato il macrouso " <i>risaia</i> " nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tale caso: - più del 50% - tra il 20% e il 50% - tra il 5% e il 20%	3 punti 2 punti 1 punto
Interventi coordinati sul territorio nell'ambito della <i>sottomisura 16.5</i>	Domande di aziende agricole che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della <i>sottomisura 16.5</i> .	Adesione a tali interventi coordinati	5 punti *
Interventi sinergici con azioni sviluppate nell'ambito della partecipazione al <i>programma europeo LIFE</i> .	Domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse aziende agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE.	Partecipazione a un progetto LIFE con interventi sinergici all'azione 10.1.3/3:	1 punto
<p>A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale; - agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti - agli imprenditori più giovani; - al sesso meno rappresentato in graduatoria 			

* In assenza del bando per la relativa sottomisura, questo punteggio non è ad oggi attribuibile ad alcun beneficiario.

Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile all'intero territorio regionale. La superficie complessiva oggetto dell'impegno 10.1.3 deve essere almeno pari a 1 ettaro.

Azioni 1 e 2 (Minima lavorazione e Semina su sodo)

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate a seminativo, come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. I prati avvicendati sono ammissibili all'aiuto soltanto nell'anno di semina. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà della cooperativa di cui l'azienda agricola beneficiaria è socia. Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda sia dichiarata una *Macchina operatrice per la minima lavorazione/semina su sodo* nella sez. Macchine agricole del Fascicolo dell'impresa agricola o della cooperativa e, in quest'ultimo caso, che sia allegata anche una dichiarazione di disponibilità d'uso da parte del socio. In caso di ricorso a contoterzisti, va allegato alla domanda di sostegno un pre-contratto che dettagli l'oggetto della prestazione di servizi. In caso di pre-contratto di acquisto, da allegarsi alla domanda, questo deve dettagliare la tipologia di macchina/attrezzatura; l'acquisto dovrà essere concluso entro l'avvio delle operazioni aziendali in campo.

Azione 3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale)

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate a seminativo diverse dalle leguminose, nonché le superfici a colture arboree da frutto (vigneti, frutteti, frutteti per frutta a guscio), come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche. Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007.

Sono escluse dell'aiuto le aziende che risultino titolari di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico. Ai fini del presente bando, si considerano "titolari di allevamento zootecnico" le aziende detentrici di bestiame di interesse zootecnico che nel fascicolo aziendale risultino avere almeno un codice allevamento con una consistenza media superiore a 2,0 UBA. Non sono comunque compresi in questa definizione gli allevamenti di api, selvaggina e gli impianti di acquacoltura.

Si considera "azienda titolare di impianto di digestione anaerobica" anche l'azienda agricola socia di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria, il cui digestato sia destinato all'utilizzo agronomico.

Impegno facoltativo (colture autunno-vernine da sovescio)

Sono ammissibili all'aiuto le sole superfici coltivate a seminativo che nell'anno siano coltivate con colture a ciclo primaverile-estivo e siano oggetto di impegno nell'ambito di almeno una delle azioni dell'operazione 10.1.3.

Impegni

Alla presentazione della domanda di sostegno si sottoscrivono gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni di base sono i seguenti:

Azione 10.1.3.1 : Introduzione delle tecniche di minima lavorazione

Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1 Non effettuare arature o vangature; sono ammesse le sole operazioni eseguite con attrezzi portati, semi-portati o trainati dotati di organi lavoranti non mossi idraulicamente o dalla presa di forza. (es. erpici a denti, erpici a dischi).</p> <p>Impegno 2 Non effettuare lavorazioni del terreno oltre i 15 cm di profondità.</p> <p><i>Nel quinquennio di impegno, le tecniche di minima lavorazione devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari). Non sono consentite ripuntature o rippature oltre i 15 cm di profondità, né interventi straordinari di livellamento del suolo.</i></p> <p><i>La semina può essere svolta con qualsiasi seminatrice, anche da sodo. Le macchine combinate sono utilizzabili, purché non abbiano organi lavoranti mossi dalla presa di forza.</i></p> <p><i>Le operazioni di fertilizzazione con interrimento sono assimilate ad una lavorazione del terreno, e pertanto devono rispettare il vincolo dei 15 cm di profondità.</i></p> <p><i>Non sono oggetto di questi due impegni gli interventi colturali che non comportino movimentazione del suolo (es. irrigazioni, trattamenti, fertilizzazioni senza interrimento, raccolte)</i></p>	<p>Condizionalità: BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>Attività minima: Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 3 Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.</p> <p><i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il 2016, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre.</i></p> <p><i>Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza in campo della coltura intercalare.</i></p>	<p>Attività minima: come sopra</p>
<p>Impegno 4 Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p><i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p>Impegno 5 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di lavorazione del terreno e i terreni interessati.</p> <p><i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di lavorazione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le lavorazioni svolte dai contoterzisti. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</i></p>	<p>Non pertinenti</p>
<p>Impegno 6 Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p> <p><i>Per ciascuna coltura (principale e secondaria intercalare) oggetto di impegno devono essere annotati gli interventi di: lavorazione del suolo, semina, concimazione con interrimento, raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare irrigazioni, trattamenti, concimazioni</i></p>	<p>Non pertinenti</p>

<p>senza interrimento. La registrazione deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</p>	
<p>Impegno 7 In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione. Vanno conservati i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</p>	Non pertinenti

Azione 10.1.3.2 : Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1 Effettuare la semina diretta su sodo o, per le sole colture seminate a file distanti almeno 40 cm, la lavorazione in bande. <i>Nel quinquennio di impegno, le tecniche di semina su sodo devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari). La lavorazione in bande consiste nel deporre il seme nel terreno senza alterarne la struttura, se non nelle fasce corrispondenti alle file di semina lavorate per una larghezza massima di 20 cm e ad una profondità massima di 15 cm, in modo che la superficie lavorata non superi il 25% della superficie complessiva. La seminatrice da sodo deve essere utilizzata per tutte le colture che nel quinquennio si succedono sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari). Le seminatrici combinate sono utilizzabili, purché rispettino i vincoli indicati.</i></p>	<p>Condizionalità: BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. Attività minima: Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 2 Non rimescolare gli strati del profilo attivo del suolo, né effettuare ripuntature o rippature. <i>Non sono consentite ripuntature o rippature, né interventi straordinari di livellamento del suolo.</i></p>	
<p>Impegno 3 Mantenere sul terreno i residui colturali della coltura principale in modo da formare uno strato protettivo di materiale vegetale (mulching). <i>Nel caso che la coltura principale sia un cereale, per residui colturali si intendono le sole stoppie. In risaia non è consentita la bruciatura delle paglie.</i></p>	<p>Condizionalità: BCAA 6 - mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di sanità delle colture. Attività minima: Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 4 Non utilizzare fanghi di depurazione. <i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>

<p>Impegno 5 Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.</p> <p><i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il 2016, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre. Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza in campo della coltura intercalare. Poiché il terreno non può essere lavorato, l'eventuale intercalare non oggetto di raccolta viene disattivata e lasciata in superficie.</i></p>	Non pertinenti
<p>Impegno 6 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di semina e i terreni interessati.</p> <p><i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di semina, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le lavorazioni svolte dai contoterzisti. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</i></p>	Non pertinenti
<p>Impegno 7 Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p> <p><i>Per ciascuna coltura (principale e secondaria intercalare) oggetto di impegno devono essere annotati gli interventi di semina e raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare eventuali irrigazioni, trattamenti, concimazioni, raccolte. La registrazione deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	Non pertinenti
<p>Impegno 8 In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione.</p> <p><i>Vanno conservati i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p>	Non pertinenti

Azione 10.1.3.3 : Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale

Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1. Sostituire parte dei concimi azotati di sintesi con materiali organici di origine extra-aziendale in forma palabile: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido, anche compostate o digerite, ottenute dal trattamento dei reflui zootecnici e altre matrici agricole, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010.</p> <p>Deve essere distribuito in campo un quantitativo minimo annuo, espresso in termini di sostanza secca, pari almeno a 4 t/ha alle colture arboree da frutto, 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo.</p> <p><i>E' possibile utilizzare uno o più dei seguenti materiali: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido dei reflui zootecnici, frazioni solide da separazione</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitosanitari: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento</p>

<p><i>solido/liquido del digestato classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006, frazioni solide da separazione solido/liquido del digestato assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010. Le frazioni solide da separazione solido/liquido possono essere state oggetto di compostaggio. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al letame" ai sensi dell'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. palabili avicunicoli). Il quantitativo minimo annuo di matrici organiche è da intendersi come valore medio aziendale per ciascuna tipologia culturale (arborea da frutto, erbacee di pieno campo). Il tenore di sostanza secca degli ammendanti compostati e dei separati solidi è desunto dal referto analitico di accompagnamento; per i letami, in assenza di un'analisi è possibile fare riferimento al valore medio del 25%. La documentazione di acquisizione delle matrici deve indicare la tipologia e la quantità di materiale consegnato, l'origine, la destinazione e la data di consegna. Tale documentazione, insieme agli eventuali referti analitici, va conservata in azienda per l'intero periodo di impegno.</i></p>	<p>reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.</p>
<p>Impegno 2. Quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei massimali previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, qualora applicabili, tramite la redazione di un Piano di concimazione annuale basato su un bilancio semplificato apporti-apporti.</p> <p><i>Per la redazione del Piano di concimazione annuale è possibile utilizzare l'applicativo informatico PUA/PUAS o il bilancio semplificato previsto dall'operazione 10.1.1. Per la definizione della dose massima di azoto apportabile in campo, valgono i massimali previsti dalle vigenti normative agro-ambientali, anche qualora tali massimali risultassero più stringenti rispetto alla dose prevista nell'impegno 1.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
<p>Impegno 3: In risaia, rispettare un intervallo minimo di 20 giorni tra la distribuzione della matrice organica e la sommersione.</p>	<p>Condizionalità: non previsto. Altri: non pertinenti.</p>
<p>Impegno 4: Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p><i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p>Impegno 5 Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.</p> <p><i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il 2016, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre. Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza in campo della coltura intercalare. L'impegno non riguarda i terreni con colture permanenti.</i></p>	<p>Non pertinenti</p>
<p>Impegno 6 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati.</p> <p><i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le lavorazioni svolte dai contoterzisti. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una</i></p>	<p>Non previsti</p>

<p>comunicazione di rettifica.</p>	
<p>Impegno 7 Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p> <p><i>Per ciascuna coltura (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di semina, distribuzione delle matrici palabili e raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Nel caso delle risaie, qualora attuata va annotata anche la sommersione che segue la distribuzione della matrice organica.</i></p> <p><i>Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio concimazioni minerali, trattamenti e irrigazioni.</i></p> <p><i>La registrazione deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
<p>Impegno 8. In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione.</p> <p><i>Vanno conservati i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>

L'azione 1 è alternativa all'azione 2 ed è cumulabile con l'azione 3. L'azione 2 è alternativa all'azione 1 ed è cumulabile con l'azione 3.

In aggiunta agli impegni di base può essere assunto un impegno facoltativo:

Descrizione degli impegni e specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Erbai autunno-vernini da sovescio</p> <p>In almeno due anni del periodo di attuazione dell'impegno di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seminare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino con prevalenza di graminacee, mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio. In risaia è ammesso l'erbaio di leguminose, anche consociate; - non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari. L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo. <p><i>Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 novembre. Al termine del periodo di coltivazione, la coltura dovrà essere terminata meccanicamente o chimicamente. E' vietato raccogliere ed asportare la coltura, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con sfalci</i></p>	<p>Condizionalità: BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo.</p>

intermedi o per scopi energetici.

Se l'impegno facoltativo viene assunto con riferimento a terreni oggetto dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo), poiché il terreno non può essere lavorato, l'erbaio dopo la disattivazione viene lasciato in superficie. In tale caso è consentito l'uso di disseccanti, esclusivamente per la disattivazione in loco della coltura a fine ciclo.

Per l'impegno facoltativo "erbai autunno-vernini da sovescio", nella domanda di pagamento (o nella domanda di sostegno e pagamento del primo anno) verranno indicate le particelle che saranno destinate a tale intervento nel successivo periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano la semina degli erbai o o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro la scadenza stabilita una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento.

Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga.

Il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2015.

Per tutte e tre le azioni mediante la determinazione dirigenziale n. 740 del 17.11.2015, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 831 del 4.12.2015, è stata concessa la possibilità di presentare le preadesioni e le relative comunicazioni di avvio delle operazioni in campo. Le preadesioni possono essere presentate (insieme con la comunicazione di avvio delle operazioni) fino alla presentazione della domanda di sostegno. Ai fini dell'accesso al regime di sostegno, le preadesioni devono trovare riscontro in domande di sostegno presentate entro i termini, con le modalità del presente bando e verranno sottoposte in ogni caso alle verifiche per il possesso delle condizioni di ammissibilità, all'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione per la formazione delle graduatorie ed a tutti controlli previsti dal sistema integrato di gestione e controllo.

Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure:

		10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA				
		AZIONI			IMPEGNO AGGIUNTIVO: Erbaio da sovescio	
		10.1.3.1 minima lavorazione	10.1.3.2 semina su sodo	10.1.3.3 Apporto matrici		
10.1.1	IMPEGNI DI BASE			C	C	
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale			C	
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite			C	
		Manutenzione di nidi artificiali			C	C

		Erbaio da sovescio autunno-vernino				
		Sommersione invernale della risaia				C
10.1.2	IMPEGNI DI BASE		C			C
	IMPEGNI AGGIUNTII	Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale	C			C
		Sommersione invernale della risaia	C			C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino				
		Realizzazione di un fosso di sezione >	C			C
10.1.4		Conversione di seminativi in foraggere permanenti				
		Diversificazione culturale in aziende maidicole	C	C		C
10.1.5		Distribuzione con interrimento immediato	C			C
		Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico		C		C
13.1.1		Indennità compensativa	C	C		C

Entità del premio annuale

Impegni di base

L'importo del sostegno è quantificato:

Azione 10.1.3.1.: 180 € per ettaro per anno,

Azione 10.1.3.2: 280 € per ettaro per anno,

Azione 10.1.3.3: - Ammendanti compostati: per le Colture erbacee 260 €/ha/anno e per le Colture arboree 180€/ha/anno;

- Altre matrici diverse dagli ammendanti compostati: per le Colture erbacee 300 €/ha/anno e per le Colture arboree 180€/ha/anno.

Impegni facoltativi

Per l'impegno aggiuntivo "Colture da sovescio autunno-vernine": 230 € per ettaro per anno .Il premio si percepisce nei soli anni di reale attuazione dell'impegno aggiuntivo. I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono comunque superare l'importo massimo per ettaro di cui all'allegato II¹² del reg. (UE) 1305/2013.

¹² Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI CULTURALI ECOCOMPATIBILI

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, attraverso le azioni in cui è articolata, sostiene la conversione di seminativi in foraggere permanenti e il conseguimento, in aziende in cui il mais è ampiamente prevalente, di un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento".

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e secondariamente;
- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio;
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
- migliorare la conservazione del sistema suolo;
- sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.

L'operazione agisce in via prioritaria sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione					
	4a	4b	4c	5a	5d	5e
10.01.04	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Risparmio idrico	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	**	**	**		***

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

L'operazione si articola nelle azioni:

- azione 10.1.4/1: Conversione di seminativi in foraggere permanenti;
- azione 10.1.4/2: Diversificazione colturale in aziende maidicole.

L'azione 10.1.4/1 determina benefici ambientali dovuti all'elevata capacità delle colture foraggere permanenti di immagazzinare il carbonio atmosferico, di salvaguardare il paesaggio rurale, la varietà biologica dell'agroecosistema, la struttura del suolo e la sua dotazione di sostanza organica, di contrastare l'erosione mediante la copertura erbosa lungo tutto l'arco dell'anno, di azzerare i trattamenti fitoiatrici su superfici in precedenza investite a seminativi.

L'azione 10.1.4/2 consente di conseguire, attraverso l'adozione di un criterio di avvicendamento, un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica "greening" e alla situazione aziendale precedente l'assunzione dell'impegno. L'introduzione o l'accresciuta incidenza nell'ordinamento ambientale, in parziale sostituzione del mais, delle colture ammissibili al sostegno determinano benefici ambientali che comprendono:

- per cereali vernini, colza e ravizzone, i minori consumi idrici e la copertura autunnale e invernale del terreno;

- per le leguminose, la concimazione minerale ridotta o azzerata, l'azione a favore degli impollinatori e, nel caso di colture poliennali quali l'erba medica, la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per il girasole, le minori esigenze irrigue;
- per il sorgo, la riduzione dei trattamenti fitosanitari e le minori esigenze irrigue;
- per la canapa, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari;
- per i prati avvicendati, l'elevato sequestro di carbonio, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per i terreni ritirati dalla produzione, l'elevato sequestro di carbonio, l'assenza di trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno.

Beneficiari

Imprese agricole singole o associate.

Criteri di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Azione 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti		
Azione 10.1.4/2 Diversificazione culturale in aziende maidicole		
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o "interne ad aree Natura 2000"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in aree protette:
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Altre aree comprese nella rete ecologica regionale (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11/12/2006 n.15/R.	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come interne alle aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in ZVN:
		- più del 50%: 6 punti
		- tra il 20% e il 50%: 3 punti
		- tra il 5% e il 20%: 1 punto
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano le fasce fluviali individuate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI)	% della SAU oggetto di impegno ricadente in fasce fluviali:
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Aree urbane	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nella tipologia areale A (aree urbane e periurbane)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:
		- più del 50%: 8 punti

		- tra il 20% e il 50%:	4 punti
		- tra il 5% e il 20%:	2 punti
	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nella tipologia areale B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:	
		- più del 50%:	6 punti
		- tra il 20% e il 50%:	3 punti
		- tra il 5% e il 20%:	1 punto
Zona altimetrica di <i>pianura</i>	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono prevalentemente in zona di pianura e secondariamente in zona di collina.	zona altimetrica con la maggiore incidenza sui terreni oggetto di impegno:	
		- pianura:	4 punti
		- collina :	2 punti
	<i>La sottomisura 16.5</i> prevede il coordinamento di interventi ambientali a livello territoriale. Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5.	adesione a tali interventi coordinati:	8 punti*
	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE.	Partecipazione a un progetto LIFE:	1 punto
A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:			
- alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla superficie a seminativi (soltanto per l'azione 10.1.4/1, poiché l'azione 10.1.4/2 deve essere applicata sull'intera SAU);			
- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti			
- agli imprenditori più giovani;			
- al sesso meno rappresentato in graduatoria			

* In assenza del bando per la relativa sottomisura, questo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.

Condizioni di ammissibilità/esclusione

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti).

L'intervento è applicabile a superfici che nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno siano state investite a seminativi. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento). Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali conseguenti alla conversione in foraggere permanente, sulle superfici oggetto di impegno il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Come previsto dal PSR, l'intervento è applicabile anche a superfici che nella scorsa programmazione siano state oggetto dell'analogo intervento 214.4. Tali superfici infatti hanno mantenuto il proprio stato di seminativi durante il periodo di attuazione dell'impegno e al termine di questo ¹³, essendo state investite a foraggere permanente in virtù di un aiuto agroambientale.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale. La superficie minima su cui l'impegno può essere assunto è pari a 1 ettaro.

Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole).

L'azione è applicabile ad aziende in cui l'incidenza media del mais, attestata dall'anagrafe agricola regionale, sia risultata maggiore o uguale al 75% della superficie complessiva dei seminativi durante il periodo di riferimento 2011-2014 (nel quale i vincoli di "inverdimento" non erano in vigore). In aziende che soddisfino tale requisito, l'azione richiede di conseguire un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento" e alla situazione aziendale precedente l'assunzione dell'impegno.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale. La superficie minima su cui può essere assunto l'impegno, coincidente con la superficie complessiva dei seminativi aziendali, è pari a 3 ettari.

Impegni

Le due azioni in cui l'operazione si articola richiedono il rispetto dei seguenti impegni.

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti)

Le particelle catastali oggetto di impegno devono rimanere invariate nel corso del quinquennio. E' fatto salvo il caso in cui la superficie fisica oggetto di impegno rimanga inalterata assumendo, in tutto o in parte, nuovi riferimenti catastali.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1. Coltivare per un quinquennio foraggere permanenti su terreni che nei 5 anni precedenti quello di adesione siano stati investiti a seminativi. Le foraggere permanenti devono essere seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno. Essendo richiesta dal PSR in termini generali, la semina delle foraggere permanenti è necessaria in ogni caso, anche qualora la superficie interessata sia stata oggetto dell'azione 214.4. Il cotico erboso deve essere mantenuto dal primo insediamento della foraggera permanente fino alla conclusione del periodo di impegno (non sono ammesse arature).</p>	<p>Condizionalità: BCAA 4: Nei terreni agricoli che manifestano fenomeni erosivi (incisioni diffuse) in assenza di sistemazione, assicurare la presenza di una copertura vegetale per almeno 90 gg consecutivi fra il 15/9 e il 15/5 successivo o, in alternativa, adottare altre tecniche per la protezione del suolo.</p> <p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 2. Eseguire gli sfalci previsti dalla pratica ordinaria e non effettuare trattamenti fitoiatrici sulle foraggere permanenti oggetto di aiuto</p>	<p>Condizionalità:</p> <p><i>Effettuare gli sfalci delle foraggere permanenti:</i> non collegato a vincoli di condizionalità.</p> <p><i>Utilizzo dei fitofarmaci:</i> il CGO 10 richiede il rispetto delle prescrizioni d'uso in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti, l'impiego dei dispositivi di protezione, il corretto stoccaggio, l'abilitazione all'acquisto e all'impiego dei fitofarmaci in corso di validità e la conservazione per tre anni delle fatture e dei moduli di acquisto dei fitofarmaci.</p> <p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

Impegno 3. Conservare fino alla scadenza dell'impegno la <i>documentazione di acquisto della semente utilizzata</i> , da cui deve risultare l'impiego di una quantità di seme commisurata alla superficie oggetto di impegno.	Non pertinenti
--	----------------

Le colture ammissibili al sostegno sono *prato, prato-pascolo* e altre *foraggere di durata almeno quinquennale*

Azione 10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1 - Conformità alla diversificazione "greening". In aziende nelle quali prima dell'assunzione dell'impegno, nel periodo 2011-2014, l'incidenza media del mais sui seminativi era uguale o superiore al 75%, garantire in ogni anno del periodo di impegno la presenza sulla superficie a seminativi di almeno 3 colture, delle quali la principale può rappresentare fino al 75% dei seminativi e le due principali fino al 95% dei seminativi. Ai fini del rispetto degli impegni i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.	Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.
Impegno 2. <i>Adottare il seguente criterio di avvicendamento:</i> - nessuna coltura annuale può ricorrere su una determinata particella per più di tre volte nel quinquennio e/o per due anni consecutivi; - su ciascuna particella oggetto di impegno si devono susseguire nell'arco del quinquennio almeno tre colture, tranne che in caso di inserimento di un prato avvicendato (almeno biennale) o di ritiro dalla produzione per almeno due anni (anche non consecutivi). Tali utilizzi del suolo, infatti, apportano maggiori benefici ambientali rispetto alle altre colture ammissibili, in virtù della riduzione o eliminazione dei trattamenti e della copertura del terreno per l'intera campagna agraria. Ai fini del rispetto degli impegni i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.	Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

Il divieto di coltivazione per più di tre anni su cinque comporta un'incidenza della coltura prevalente non superiore al 60% dei seminativi, invece del 75% consentito dalla pratica di "inverdimento" o, per aziende con non più di 10 ettari di seminativo, dell'incidenza pari o superiore al 75% riscontrata (quale criterio di ammissibilità) durante il periodo di riferimento.

Sono ammissibili al sostegno le seguenti colture:

cereali autunno-vernini (anche in caso di semina primaverile), *colza, ravizzone, leguminose annuali, girasole, sorgo, canapa, erbaio annuale* (non intercalare), *prato avvicendato, ritiro dalla produzione con copertura vegetale continuativa* (in assenza di arature) eccetto che in caso di preparazione autunnale del terreno per un'eventuale coltivazione nella campagna successiva.

I criteri indicati nel paragrafo "Entità del premio annuale"

Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. Il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2015.

Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

La tabella seguente indica i casi di cumulabilità sulla stessa superficie fisica degli aiuti dell'operazione con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e di altre misure.

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/1 non sono cumulabili sulla stessa superficie fisica con quelli di altre operazioni della misura 10, per evitare il superamento dell'importo massimo per ettaro consentito dalla misura per le foraggere permanenti (450 euro/ha); è ammesso il cumulo con altre misure del PSR 2014-2020, come indicato nella tabella seguente.

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/2 sono cumulabili con quelli delle operazioni e misure indicate nella seguente tabella.

		10.1.4 - SISTEMI COLTURALI ECO – COMPATIBILI	
		AZIONI	
		10,1.4/1 Conversione seminativi in foraggere permanenti	10.1.4/2 Diversificazione culturale in aziende maidicole
10.1.1	IMPEGNI DI BASE		C
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale	
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
		Manutenzione di nidi artificiali	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C
		Sommersione invernale della risaia	
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo	C
		Apporto matrici organiche	C
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino		C
10.1.5	AZIONI	distribuzione con interrimento immediato	C
		distribuzione rasoterra in bande o sottocotico	C
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C
11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C
11.1 e 11.2	IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica		C
13.1.1	Indennità compensativa		C

Compatibilità dell'azione 10.1.4/1 con l'operazione 10.1.1

L'azione 10.1.4/1 è compatibile in una stessa azienda con l'azione 10.1.1 (produzione integrata), fermo restando che i loro aiuti non si possono cumulare sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore assuma entrambi gli impegni si possono verificare due casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 10.1.4/1 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'operazione 10.1.1 (secondo la definizione valida per tale operazione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 10.1.4/1.

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 10.1.4/1 è soggetto anche agli impegni dell'operazione 10.1.1 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che quest'ultima deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta dei due impegni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le condizioni dell'azione 10.1.4/1 (mantenimento della foraggiera permanente) sia le norme tecniche di produzione integrata (es. apporti di fertilizzanti).

Entità del premio annuale

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti):

L'importo del sostegno è di 450 euro/ha.

Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole):

L'importo del sostegno è di 435 euro/ha.

La diversificazione colturale richiesta dall'azione può beneficiare dell'aiuto nella misura in cui oltrepassa la *baseline*, la pertinente pratica di "inverdimento" (laddove applicabile) e le pratiche ordinarie. I pagamenti annuali vengono pertanto attribuiti alle colture ammissibili secondo i seguenti criteri:

a) Azienda con superficie a seminativi <10 ettari.

Poiché l'azienda non è soggetta alla pratica di "inverdimento" "diversificazione colturale" e al principio del "non-double funding", si assume come riferimento la conduzione ordinaria dell'azienda nel quinquennio 2011-2014. L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili, limitatamente alla superficie che eccede l'incidenza media di tali colture riscontrata nell'azienda in questione durante il periodo di riferimento. Tale incidenza è compresa fra zero e 25%, trattandosi di aziende in cui almeno il 75% dei seminativi era costituito dal mais.¹⁴

b) Azienda con superficie a seminativi >10 ettari.

L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili, limitatamente alla superficie che eccede il 25% dei seminativi. (Il 25%, infatti, è la percentuale che la pratica di "inverdimento" richiede di destinare a colture diverse dalla principale, dal momento che quest'ultima non può superare il 75%).

I premi per ettaro di ognuna delle azioni, cumulati con altre operazioni della Misura 10, non possono superare gli importi massimi per ettaro di cui all'allegato II¹⁵ del reg. (UE) 1305/2013.

14 Le linee guida della Commissione Europea " Technical elements of AEC misure" (novembre 2014), nell'allegato II, par. 3.1 (Farms subject to pillar I greening but to which one or more greening obligations do not apply), evidenziano che le disposizioni relative al doppio finanziamento non si applicano alle aziende esentate dagli obblighi "greening" esclusivamente a causa delle loro dimensioni (seminativi fino a 15 ha o 10 ha, rispettivamente nel caso della EFA e della diversificazione colturale).

15 Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

OPERAZIONE 10.1.5 TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA E GAS SERRA IN ATMOSFERA
--

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione promuove l'adozione di tecniche agronomiche a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici non palabili (effluenti zootecnici, frazioni non palabili da separazione meccanica solido/liquido di effluenti zootecnici e di altre matrici organiche, anche digerite), purchè di origine aziendale.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole. L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni acidificanti, in particolare l'ammoniaca, previsti a protezione dell'ambiente e della salute umana dalla Direttiva 2001/81/CE recepita in Italia dal decreto legislativo 171/2004, e aumenta l'efficienza d'uso dei fertilizzanti mitigando il rischio potenziale di contaminazione delle altre matrici ambientali (acqua, suolo) e riducendone l'impatto odorigeno.

L'operazione agisce pertanto sui seguenti elementi ambientali:

Operazione	Componente ambientale				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.5		**		***	

Il numero degli asterischi aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti della specifica componente ambientale.

I materiali organici devono essere distribuiti nel rispetto dei massimali di azoto imposti dalle normative vigenti.

L'operazione si articola nelle azioni:

Azione 10.1.5.1: Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato

Azione 10.1.5.2: Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande.

Si rimanda alla parte generale della sottomisura per le informazioni relative a: Cumulabilità delle operazioni, Conversione degli impegni, Adeguamento degli impegni, Variazione delle superfici oggetto di impegno in funzione della sostituzione delle particelle catastali, Trasferimento degli impegni e dei terreni / estinzione degli impegni.

Beneficiari

I beneficiari sono le imprese agricole, singole o associate.

Criteri di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi.

Azione 10.1.5/1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato			
Azione 10.1.5/2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande			
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	
Terreni ricadenti nelle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN)	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in ZVN:	
		- più del 50%:	6 punti
		- tra il 20% e il 50%:	3 punti
		- tra il 5% e il 20%:	1 punto
Imprese aderenti all'operazione 4.1.3	Domande di imprese che hanno aderito o presentato domanda di pre-adesione all'operazione 4.1.3 (Interventi per la riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in agricoltura)	adesione/pre-adesione all'operazione 4.1.3:	6 punti
Imprese aderenti alla sottomisura 2.1.	Impresa che ha aderito o presentato domanda di pre-adesione alla sottomisura 2.1 per il miglioramento delle prestazioni ambientali delle aziende agricole e l'ottimizzazione della fertilizzazione	adesione/pre-adesione alla sottomisura 2.1:	3 punti*
Interventi coordinati sul territorio nell'ambito della sottomisura 16.5	Domande di imprese che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5.	adesione a tali interventi coordinati:	3 punti*
Interventi sinergici con azioni sviluppate nell'ambito della partecipazione al programma europeo LIFE.	Domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE.	partecipazione a un progetto LIFE con interventi sinergici all'operazione 10.1.5:	1 punto
<p>A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU; - agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti - agli imprenditori più giovani; - al sesso meno rappresentato in graduatoria 			

*in assenza del bando della sottomisura, questo punteggio non può essere assegnato ad alcun beneficiario.

Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile sull'intero territorio regionale.

Per poter accedere all'aiuto, il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio che di superfici utili allo

spandimento; inoltre, le matrici distribuite devono essere di origine aziendale. Tali condizioni di ammissibilità vengono verificate:

- per i beneficiari titolari di allevamento zootecnico, ai sensi del Regolamento reg. 10/R/2007, sulla base delle informazioni presenti nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema anteriormente alla data di presentazione della domanda, purchè relativa agli anni 2015 o 2016.

- per i beneficiari titolari di impianto a biogas, alle specifiche normative regionali per il digestato assimilato a refluo zootecnico (DGR n. 64-10874 del 23/02/09) e per il digestato classificato sottoprodotto (DGR n. 23-2193 del 5/10/2015). Nel caso dell'azienda agricola socia di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria, è da intendersi di origine aziendale il materiale ottenuto nell'impianto cooperativo stesso.

La superficie aziendale minima oggetto di impegno è pari a 1 ettaro. La superficie aziendale massima su cui sarà quantificato il premio è pari al quantitativo di materiale non palabile espresso in tonnellate, diviso 50 (dose media in t/ha utilizzata per il calcolo del premio). Il quantitativo di materiale non palabile è quello di origine aziendale dichiarato disponibile all'utilizzo agronomico, così come calcolato:

- nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema anteriormente alla data di presentazione della domanda, per i beneficiari titolari di allevamento zootecnico
- nelle specifiche documentazioni autorizzative all'impianto, per i beneficiari titolari di impianto a biogas.

Possono essere oggetto dell'impegno i soli terreni in conduzione al beneficiario, di cui egli abbia la titolarità d'uso per le operazioni di utilizzo agronomico. Sono pertanto esclusi i terreni presi in asservimento da terzi, o concessi a terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. Regionale 10/R/2007.

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (cosidetti contoterzisti). Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda sia dichiarato un *Carrotte dotato di sistema per la distribuzione interrata/sottocotico/rasoterra in bande* nella sez. Macchine agricole del Fascicolo dell'impresa agricola o della cooperativa e, in quest'ultimo caso, che sia allegata anche una dichiarazione di disponibilità d'uso da parte del socio. In caso di ricorso a contoterzisti, va allegato alla domanda di sostegno un pre-contratto che dettagli l'oggetto della prestazione di servizi. In caso di pre-contratto di acquisto, da allegarsi alla domanda, questo deve dettagliare la tipologia di macchina/attrezzatura; l'acquisto dovrà essere concluso entro la data di avvio delle operazioni aziendali in campo.

Le due azioni possono essere attuate entrambe nella medesima azienda beneficiaria, in quanto si applicano su tipologie di colture differenti che afferiscono a terreni diversi e quindi non si cumulano sulla medesima superficie.

Azione 10.1.5/1.

Sono ammissibili all'aiuto le superfici non inerbite classificate a seminativo diverse dalle leguminose, come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione

Agricoltura. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, quelle destinate a produzioni vivaistiche, i prati avvicendati e i terreni oggetto dell'azione 10.1.3/2 (Semina su sodo). Le superfici oggetto di impegno possono essere anche oggetto anche dell'azione 10.1.3/1 (Minima lavorazione); i rispettivi impegni possono essere combinati sulla stessa superficie in quanto compatibili e complementari ¹⁶.

Azione 10.1.5/2.

Sono ammissibili all'aiuto le superfici inerbite classificate come prati avvicendati e permanenti, come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura, e le superfici non inerbite oggetto di impegno nell'ambito dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo). Sono comunque escluse le superfici con leguminose in purezza e i terreni oggetto dell'azione 10.1.3/1. Poichè le superfici oggetto di impegno possono essere anche oggetto anche dell'azione 10.1.3/2 (Semina su sodo), i rispettivi impegni possono essere combinati sulla stessa superficie in quanto compatibili e complementari ¹⁷.

Impegni

Azione 10.1.5/1: Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato

Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1: Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili di produzione aziendale sui terreni oggetto dell'impegno utilizzando un'attrezzatura in grado di interrare direttamente il materiale distribuito nello strato di terreno interessato dalle lavorazioni, provvedendo alla chiusura del solco in cui il materiale stesso è stato depositato.</p> <p><i>Tutte le superfici oggetto di impegno devono essere oggetto di almeno una distribuzione di matrici organiche non palabili nell'anno. Tutte le distribuzioni di matrici organiche non palabili effettuate alla coltura, sia in presemina che in post-raccolta, devono rispettare le modalità su indicate.</i></p> <p><i>Sono utilizzabili le seguenti matrici organiche non palabili, purchè di origine aziendale: liquame e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido.. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al liquame" all'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. pollina, acque reflue).</i></p> <p><i>Per la distribuzione non sono ammesse macchine con sistemi di distribuzione rasoterra o tramite piatto deviatore, nemmeno qualora alla distribuzione segua un'immediata lavorazione del terreno.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE, D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili; sui seminativi interrimento entro 24 h dalla distribuzione.</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.</p>
<p>Impegno 2: Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p><i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs.</p>

16 Nel rispetto dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014.

17 Nel rispetto dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014.

	99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.
<p>Impegno 3. Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati.</p> <p><i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Va sempre comunicato, per le sole vie brevi (e-mail, telefono), l'eventuale rinvio delle operazioni già annunciate. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni di distribuzione delle matrici organiche svolte dai contoterzisti.</i></p>	Non pertinenti
<p>Impegno 4. Annotare in un apposito Registro le fertilizzazioni effettuate, nonché i terreni interessati; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p> <p><i>Tutti gli interventi di distribuzione in campo delle matrici non palabili devono essere annotati, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio altre lavorazioni del terreno, semine, trattamenti, irrigazioni e raccolte. La registrazione deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
<p>Impegno 5. In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione</p> <p><i>Vanno conservati i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p>	

Azione 10.1.5/2: Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande

Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1: Effettuare tutte le distribuzioni di effluente non palabile sui terreni oggetto dell'impegno utilizzando una macchina per l'interramento del materiale sottocotico (quando il terreno sia inerbito), ovvero una macchina attrezzata per la distribuzione rasoterra in bande (quando il terreno sia inerbito oppure sia oggetto di impegno nell'ambito dell'operazione 10.1.3 - Azione 2).</p> <p><i>Tutte le superfici oggetto di impegno devono essere oggetto di almeno una distribuzione di matrici organiche non palabili nell'anno. Tutte le distribuzioni di matrici organiche non palabili effettuate alla coltura, sia in presemina che in copertura, devono rispettare le modalità su indicate. Sono utilizzabili le seguenti matrici organiche non palabili, purchè di origine aziendale: liquame e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al liquame" all'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. pollina, acque reflue).</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE, D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.</p>

<p>Impegno 2: Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p><i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p>Impegno 3. Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati.</p> <p><i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Va sempre comunicato, per le sole vie brevi (e-mail, telefono), l'eventuale rinvio delle operazioni già annunciate. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni di distribuzione delle matrici organiche svolte dai contoterzisti.</i></p>	<p>Non pertinenti</p>
<p>Impegno 4. Annotare in un apposito Registro le fertilizzazioni effettuate, nonché i terreni interessati; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p> <p><i>Tutti gli interventi di distribuzione in campo delle matrici non palabili devono essere annotati, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio trattamenti, irrigazioni, raccolte.</i></p> <p><i>La registrazione deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
<p>Impegno 5. In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione</p> <p><i>Vanno conservati i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p>	

Durata dell'impegno

L'impegno di entrambe le azioni è di durata quinquennale, non vincolato ad appezzamenti fissi¹⁸; l'impegno dell'azione 1 è alternativo all'azione 2 ed è abbinabile all'operazione 10.1.3 - Azione 1 mentre l'impegno dell'azione 2 è alternativo all'azione 1 ed è abbinabile all'operazione 10.1.3 - Azione 2.

La superficie complessiva oggetto dell'impegno 10.1.5 non può diminuire nel corso del quinquennio, fatte salve le tolleranze indicate nella parte generale nell'eventualità della sostituzione di particelle catastali; poiché le superfici investite con le singole colture possono variare annualmente in funzione dell'avvicendamento aziendale, la superficie oggetto dell'azione 1 può variare, purchè in modo complementare all'azione 2, assicurando così che la somma delle superfici oggetto delle due azioni risulti invariata.

Il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2015.

Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

Gli impegni relativi alle due azioni sono compatibili a livello aziendale ma non cumulabili sulla stessa superficie, in quanto svolti su colture differenti.

		10.1.5 - TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI		
		AZIONI		
		10.1.5.1 Interramento immediato di effluenti	10.1.5.2 Distribuzione effluenti sottocotico o rasoterra	
10.1.1	IMPEGNI DI BASE	C	C	
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale		
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite		
		Manutenzione di nidi artificiali	C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C	C
	Sommersione invernale della risaia			
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C	
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo		C
		Apporto matrici organiche		
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino	C	C	
10.1.4	AZIONI	Conversione di seminativi in foraggere permanenti		
		Diversificazione colturale in aziende maidicole	C	C
11.1	conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	
11.2	mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	
11.1 e 11.2	IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica	C	C	
13.1.1	Indennità compensativa	C	C	

Entità del premio annuale

Azione 10.1.5.1 (Distribuzione tramite interramento immediato): 300 euro/ettaro.

Gli aiuti sono cumulabili sulla stessa superficie con gli impegni dell'Azione 10.1.3/1 (minima lavorazione).

Azione 10.1.5.2 (Distribuzione sottocotico o rasoterra in bande): 70 euro/ettaro

Gli aiuti sono cumulabili sulla stessa superficie con gli impegni dell'Azione 10.1.3/2 (semina su sodo).

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare l'importo massimo per ettaro di cui all'allegato II¹⁹ del reg. (UE) 1305/2013.

¹⁹ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

**OPERAZIONE 10.1.6 DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA CANIDI SUI PASCOLI
COLLINARI E MONTANI**

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, utilizzando gli strumenti di prevenzione degli attacchi di canidi, quali la custodia continua, l'uso di specifiche recinzioni elettrificate per il ricovero notturno e l'impiego di cani da difesa del bestiame, aiuta gli agricoltori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi ultimi ed il progressivo abbandono dei pascoli, innanzitutto quelli più impervi ed isolati, privi di strutture per il ricovero notturno.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di prevenire/ripristinare i danni legati a rischi climatici, sanitari, fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici.

In sinergia con l'operazione 10.1.9, l'operazione 10.1.6 agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.6	**		***		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che aderiscono per cinque anni agli impegni ed alle prescrizioni previsti dalla presente operazione ed all'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".

Criteri di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Ove necessario potranno essere applicati procedure di selezione secondo l'art. 49 del reg. (UE) 1305/2013. In particolare potranno essere attribuiti punteggi in relazione all'appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale e/o secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone rurali individuate dal PSR e/o alla ricadenza della superficie oggetto di impegno nelle zone altimetriche collina e	1- Priorità per i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi.	5 punti per le aziende che utilizzano pascoli ricadenti in Comuni con pregressi eventi di predazione
		2 punti per le aziende che utilizzano pascoli ricadenti in Comuni senza pregressi eventi di predazione
	2- Priorità per gli allevamenti di ovicaprini rispetto agli allevamenti di bovini ed equini.	4 punti per gli allevamenti ovicaprini
		2 punti per gli allevamenti bovini ed equini
3- Priorità rispetto alla zona altimetrica dove si trova il pascolo	5 punti per le superfici a pascolo localizzate in montagna	

montagna		3 punti per le superfici a pascolo localizzate in collina
----------	--	---

A parità di punteggio le domande verranno ordinate per data di nascita decrescente (dal più giovane di età al più anziano, riferito al titolare della domanda di sostegno).

Condizioni di ammissibilità/esclusione

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

- aderire all'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli", al fine di poter dimensionare e gestire i sistemi di difesa in base alla grandezza del gregge e/o della mandria, dei carichi di bestiame rispetto alle superfici e della turnazione delle stesse;
- le domande per essere ammissibili all'operazione devono dar luogo ad un premio annuo di almeno 300€ per azienda;
- i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed appartenere alle razze: cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei, Cane da pastore del Caucaso.
L'appartenenza alla razza deve essere dimostrata in sede istruttoria.

Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni**:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1: Aderire all'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli"	Fare riferimento agli impegni e vincoli dell'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli"
Impegno 2: Montaggio reti elettrificate: Trasporto e montaggio di pali e specifiche reti elettrificate, alimentate da batterie ricaricate con pannelli fotovoltaici, dimensionate in relazione al numero di capi per il ricovero notturno del bestiame (con esclusione delle recinzioni monofilo utilizzate per la gestione turnata del pascolo), spostamento della recinzione tra settori di pascolo ogni 10 giorni	Non previsto
Impegno 3: Impiego di cani da guardiania: presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo, in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani per gruppo di animali (anche di specie diverse) gestito unitariamente	Non previsto
Impegno 4 Custodia continuativa: presenza continua in alpe dell'allevatore, della famiglia o di suo personale dipendente per la custodia del gregge/mandria	Non previsto

La compilazione della domanda di sostegno richiede l'inserimento della razza canina e dei numeri di microchip degli animali oggetto di richiesta. L'eventuale sostituzione dei cani deve essere comunicata all'ufficio istruttore al massimo entro 15 giorni lavorativi dall'evento.

Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. Il periodo di impegno decorre dal 15 maggio 2016.

Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

A livello di superficie è cumulabile con l'operazione 10.1.9 e con la Misura 13.1.1. E' cumulabile con i pagamenti per UBA dell'operazione 10.1.8 e con il sostegno degli investimenti di cui alla Misura 4.4.2.

Entità del premio annuale

L'entità del premio annuo è modulata in funzione della zona altimetrica:

- Collina: 50 euro/ettaro
- Montagna: 50 euro/ettaro

I premi annui di questa operazione sono cumulati con quelli previsti dall'operazione 10.1.9 "Gestione eco-compatibile dei pascoli" sulla stessa superficie. I premi cumulati tra le due operazioni divengono pertanto:

- Collina: 170 euro/ettaro
- Montagna: 160 euro/ettaro.

OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

Descrizione del tipo di intervento

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema.

L'operazione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide, la realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e di fasce inerbite ai margini delle coltivazioni.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio e secondariamente
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole,
- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio
- migliorare la conservazione del sistema suolo.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.07	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera:gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	***	**	**		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

L'operazione si articola nelle azioni:

- 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide;
- 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica;
- 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi.

Azione 10.1.7/1

L'azione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. Tali elementi naturaliformi, inframmezzati alle coltivazioni, sono atti a costituire zone di rifugio per la fauna selvatica e fasce tampone ai margini dei campi. Essi, inoltre, favoriscono un graduale miglioramento del paesaggio agrario, anche mediante la schermatura di elementi dissonanti. Le aree umide possono assumere anche funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali.

L'azione può concorrere a incoraggiare una fruizione ecocompatibile di aree a elevata valenza ambientale o paesaggistica (mediante escursioni in bicicletta o a cavallo, birdwatching, attività didattiche e di ricerca naturalistica) in virtù di un graduale incremento dell'attrattività di tali ambienti, conseguibile in particolare attraverso la manutenzione di investimenti effettuati secondo un approccio collettivo.

In particolare, l'azione sostiene la manutenzione di:

- siepi (arbustive e/o alberate);
- filari (singoli e/o affiancati);
- macchie, piccole formazioni boschive;
- alberi isolati;
- zone umide, laghetti, stagni, maceri, ecc.

Azione 10.1.7/2

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono essere realizzate sotto forma di fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi. La loro densità di coltura deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi.

Azione 10.1.7/3

L'azione 10.1.7/3 richiede di realizzare fasce inerbite ai margini delle coltivazioni. Le fasce così realizzate tutelano la qualità delle acque, riducono l'inquinamento da composti azotati e fosfatici provenienti dai campi coltivati, incrementano la dotazione di sostanza organica dei suoli e contrastano l'erosione del suolo.

Beneficiari

- imprese agricole singole o associate,
- associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

Criteri di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
--	----------------------	--

Aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o "interne ad aree Natura 2000"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in aree protette:	
		- più del 50%:	12 punti
		- tra il 20% e il 50%:	6 punti
		- tra il 5% e il 20%:	3 punti
Altre aree comprese nella rete ecologica regionale (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:	
		- più del 50%:	12 punti
		- tra il 20% e il 50%:	6 punti
		- tra il 5% e il 20%:	3 punti
Nella parte generale della misura 10 sono indicate come prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da particolari pregi ambientali.	Fra le zone di particolare pregio ambientale si considerano, per le loro qualità paesaggistiche, i territori riconosciuti dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità, a seguito della loro individuazione a livello catastale.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in "area Unesco":	
		- più del 50%:	12 punti
		- tra il 20% e il 50%:	6 punti
		- tra il 5% e il 20%:	3 punti
Aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11/12/2006 n.15/R.	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come interne alle aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:	
		- più del 50%:	12 punti
		- tra il 20% e il 50%:	6 punti
		- tra il 5% e il 20%:	3 punti
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in ZVN:	
		- più del 50%:	6 punti
		- tra il 20% e il 50%:	3 punti
		- tra il 5% e il 20%:	1 punto
Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17/6/2003 n.287-20269	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come vulnerabili da prodotti fitosanitari	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:	
		- più del 50%:	6 punti
		- tra il 20% e il 50%:	3 punti
		- tra il 5% e il 20%:	1 punto
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano le fasce fluviali individuate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI)	% della SAU oggetto di impegno ricadente in fasce fluviali:	
		- più del 50%:	12 punti
		- tra il 20% e il 50%:	6 punti
		- tra il 5% e il 20%:	3 punti
tipologie areali A e B	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nelle tipologie areali A (aree urbane e periurbane) o B (aree rurali ad agricoltura intensiva).	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:	
		- più del 50%:	13 punti
		- tra il 20% e il 50%:	7 punti
		- tra il 5% e il 20%:	4 punti
I criteri di selezione considerano prioritarie le domande inserite in progetti secondo un approccio collettivo	Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5.	adesione a tali interventi coordinati:	8 punti*
	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande relative	Partecipazione a un progetto LIFE:	1 punto

	a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE.		
A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine: - alle domande con maggiore rapporto fra la superficie oggetto di impegno e la SAU; - agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti - agli imprenditori più giovani; - al sesso meno rappresentato in graduatoria			

* in assenza del bando della specifica sottomisura, questo punteggio non può essere attribuito ad alcun beneficiario.

Condizioni di ammissibilità/esclusione

Per ciascuna delle tre azioni non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni, è inferiore a 250 euro .

Azione 10.1.7/1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide)

Le formazioni arbustive e arboree e le aree umide oggetto di impegno devono essere state realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito della sottomisura 4.4 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013.

Azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica):

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti l'anno di emanazione del bando. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento).

Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali dell'intervento, il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. Sono ammissibili le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione (legge regionale 19/2009) o dalle Province, le Oasi faunistiche e le Zone di ripopolamento e cattura. Le coltivazioni a perdere oggetto del presente intervento non possono beneficiare di altri finanziamenti.

Impegni

Le azioni in cui l'operazione richiedono il rispetto dei seguenti impegni:

Azione 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.

<p>Impegno 1: Manutenzione di formazioni arbustive e arboree ed aree umide, realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-20 o della misura 216 del PSR 2007-13.</p> <p>Le <i>formazioni arbustive e arboree</i> (siepi, filari, boschetti, alberi isolati) devono essere autoctone o storicamente presenti nel territorio interessato (escluse le specie invasive). Le cure per la manutenzione includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'irrigazione di soccorso; - il controllo manuale o meccanico delle infestanti intorno alle piantine, senza far ricorso a diserbanti chimici; - la reintegrazione delle fallanze entro la primavera successiva; - la potatura di formazione e mantenimento. <p>Per la gestione delle <i>aree umide</i>, le attività di manutenzione includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sistemazione e pulizia degli argini; - il controllo dell'idroperiodo, della portata e dei livelli idrici; - il divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca. 	<p>Condizionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BCAA7: Richiede il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, filari, stagni, margini dei campi, ecc.), inteso come divieto di eliminazione di tali elementi. -BCAA 1: introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.
<p>Impegno 2: Gestire le fasce di rispetto inerbite intorno agli elementi naturaliformi. Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita gestita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>E' vietato trattare le superfici interessate dall'azione con prodotti fitoiatrici, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica e tali superfici devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.</p>	

Azione 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.

<p>Su terreni ove non è praticata la caccia, investiti a seminativi nei cinque anni precedenti l'assunzione dell'impegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte, a disposizione della fauna selvatica, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile; - non sottoporre tali colture a fertilizzazioni con concimi di sintesi o a trattamenti con fitofarmaci. <p>Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m. Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti colture: <i>frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole</i>.</p> <p>Nelle singole parcelle o strisce marginali può essere presente anche soltanto una coltura.</p> <p>A partire dal secondo anno di impegno, dovranno essere utilizzate almeno una coltura a semina autunnale e una coltura a semina primaverile; le colture a semina autunnale dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un terzo della superficie oggetto di impegno; le colture a semina primaverile dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un terzo della superficie oggetto di impegno.</p> <p>La densità delle colture a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo allo sviluppo della fauna selvatica.</p> <p>Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse e quindi ben distinguibili da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, in modo da poter essere trattate in modo differenziato. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Durante il periodo di impegno è possibile variare le particelle catastali oggetto di intervento.</p>	<p>Non pertinenti</p>
---	-----------------------

<p>Azione 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi</p>	
<p>DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI</p>	<p>Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.</p>

<p>Ai margini di appezzamenti coltivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - destinare strisce di 5-10 metri di larghezza alla creazione di fasce inerbite ottenute mediante semina annuale di un miscuglio comprendente leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla; - gestire le fasce inerbite mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica; - non sottoporre le fasce inerbite a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni e mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere. <p>Le fasce inerbite devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.</p>	<p>Condizionalità: BCAA 1: introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.</p>
--	---

Per le tre azioni dell'operazione, gli impegni da rispettare possono interferire con il vincolo di condizionalità BCAA1 (Introduzione di fasce tampone inerbite lungo i corsi d'acqua) o con gli obblighi di inverdimento (greening) relativi alle aree d'interesse ecologico (*EFA* - Ecological Focus Area). Nei casi di sovrapposizione, i pagamenti si riducono ai valori indicati nel paragrafo *Entità del premio annuale*.

Durata

La durata degli impegni è decennale per l'azione 10.1.7/1 e quinquennale per le azioni 10.1.7/2 e 10.1.7/3, con possibilità di proroga.

Per le tre azioni il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2015.

Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

Il sostegno dell'operazione 10.1.7 non è cumulabile sulla stessa superficie fisica con il sostegno di altre operazioni o misure del PSR.

Entità del premio annuale

In deroga all'importo massimo previsto per le "altre utilizzazioni" dall'Allegato II del regolamento UE n. 1305/2013²⁰, i premi annuali sono i seguenti:

Azione 10.1.7/1.

Gestione di formazioni vegetali e aree umide: 1.000 euro/ha (150 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA);

Azione 10.1.7/2.

Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica: 1.000 euro/ha (250 euro/ha per le colture a perdere utilizzate come EFA);

Azione 10.1.7/3.

²⁰ L'allegato II del reg. (UE) 1305/2013 prevede per "altri usi della terra" l'importo massimo di 450€/ettaro/anno ed in nota a piè di pagina che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi:1.000 euro/ha (250 euro/ha se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1).

OPERAZIONE 10.1.8 ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO

Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo primario è costituito dalla salvaguardia del patrimonio genetico e la valorizzazione dei sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono il ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale ed agraria.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento o qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.8	***				

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

Beneficiari

Allevatori singoli o associati di bovini, ovini, caprini iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che aderiscono per cinque anni agli impegni previsti dall'operazione.

Criteri di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Potranno essere adottate procedure di selezione degli interventi ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1305/2013. I criteri di selezione in coerenza con l'impianto strategico del PSR sono volti al raggiungimento degli obiettivi della priorità 4, focus area 4a.	1- Priorità rispetto alla specie allevata	5 punti per la specie caprina
		5 punti per la specie ovina
		3 punti per la specie bovina

A parità di punteggio le domande verranno ordinate per data di nascita decrescente (dal più giovane di età al più anziano, riferito al titolare della domanda di sostegno).

Condizioni di ammissibilità/esclusione

Sono ammessi al sostegno gli animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono indicate nella tabella seguente:

SPECIE	RAZZE
BOVINA	Pezzata rossa d'Oropa

BOVINA	Varzese o Tortonese
BOVINA	Valdostana Pezzata nera
BOVINA	Barà - Pustertaler
OVINA	Sambucana
OVINA	Garessina
OVINA	Frabosana
OVINA	Saltasassi
OVINA	Tacola
OVINA	Delle Langhe
OVINA	Savoiarda
CAPRINA	Sempione
CAPRINA	Vallesana
CAPRINA	Roccoverano
CAPRINA	Grigia delle Valli di Lanzo

Per beneficiare dell'aiuto, i capi devono essere iscritti al rispettivo Libro Genealogico o al Registro Anagrafico. Le schede descrittive delle razze interessate sono contenute nell'Allegato del PSR "Descrizione delle razze a rischio di estinzione Misura 10", disponibile sul sito web regionale al link: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/propDef/11_razzeRischioEst.pdf

Le domande sono ammissibili se riguardano almeno 1 UBA nel caso di razze bovine, almeno 0,30 UBA nel caso di razze ovine e caprine.

Il Decreto Ministeriale 20/03/2015 n. 1922 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020" all'art. 4 comma 7, con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino²¹, alle misure dello sviluppo rurale relative al reg. UE n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra due programmazioni del FEASR, prevede che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale.

Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni**:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Allevare capi delle razze minacciate di abbandono mantenendo la razza in purezza secondo i disciplinari dei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici ufficialmente riconosciuti dal Mipaaf	<p>Condizionalità: CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE)</p> <p>CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000); CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004); CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i.</p> <p>CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE)</p> <p>CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE)</p> <p>Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte</p>

21 di cui all'articolo 22 del Decreto ministeriale prot. 6513 del 18.11.2014

	<p>nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.</p> <p>Attività minime: Mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo senza interventi preparatori oltre l'ordinario (Reg. (UE) 1307/2013 art. 4, comma 1 lettera c) punto ii).</p>
Mantenere in allevamento nel corso del quinquennio un numero di capi pari o superiore a quello indicato nella domanda iniziale.	<p>Condizionalità: CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE)</p> <p>CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000)</p> <p>CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004)</p> <p>CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i.</p> <p>CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE)</p> <p>CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE)</p> <p>Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.</p>

Il numero dei capi indicati nella domanda di sostegno (1° anno) e sottoposto ad impegno, costituisce il riferimento numerico iniziale. Tale riferimento può comprendere capi inferiori ai 6 mesi.

Il mantenimento dei capi nell'arco del quinquennio, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali descritte al paragrafo omonimo della Parte III, viene riferito ad ogni razza allevata oggetto del sostegno. L'eventuale sostituzione di capi oggetto di premio deve essere comunicata all'ufficio istruttore al massimo entro 15 giorni lavorativi dall'evento. Il finanziamento dell'aumento del numero di capi richiesto nel corso degli anni è condizionato dalla disponibilità finanziaria dei fondi.

Viene richiesto di fornire:

- il registro di stalla in allegato (in formato pdf) alla domanda di sostegno;
- in domanda il marchio auricolare dei capi oggetto di sostegno, acquisito tramite collegamento BDN;
- la certificazione rilasciata da ARA Piemonte dell'iscrizione dei capi al Libro genealogico o al Registro anagrafico corredata da file con l'elenco delle matricole dei soggetti inseriti in domanda.

Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. Il periodo di impegno decorre dal 15 maggio 2016.

Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

L'operazione, non essendo correlata alla superficie, non dà origine a cumulabilità a livello di premio per ettaro sulla medesima superficie con le altre operazioni e misure, ma è compatibile ad esempio con: 10.1.1 produzione integrata, impegni di base e impegni facoltativi aggiuntivi, 10.1.3.1 Tecniche di minima lavorazione, 10.1.3.2 Tecniche di semina su sodo, 10.1.5.1

Distribuzione di effluenti con interrimento immediato, 10.1.5.2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande, 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazioni di canidi sui pascoli collinari e montani, 10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli, Misura 11 Produzione biologica, Misura 13.1.1. Indennità compensativa nelle zone montane.

Incompatibilità del pagamento con gli aiuti dei pagamenti diretti

Al fine di evitare sovrapposizioni di intervento tra il sostegno dello sviluppo rurale e gli aiuti della domanda unica, viene effettuata la seguente demarcazione dei pagamenti: i beneficiari del pagamento corrisposto ai vitelli delle razze bovine a duplice attitudine minacciate di estinzione ammissibili alla presente operazione non possono beneficiare dell'aiuto a titolo dell'art. 52 del regolamento (UE) 1307/2013 per i medesimi capi. Il pagamento infatti non sarebbe giustificabile a livello economico.

L'individuazione dei capi animali verrà effettuata con il supporto dei sistemi informativi.

Entità del premio annuale

Il sostegno è erogato sotto forma di pagamento annuo per UBA allevata. La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportato come estratto :

<i>Animali di cui all'articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni(...)	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

In deroga²² all'importo massimo concedibile, il premio annuale consiste in 400 euro per ogni UBA di tutte le razze autoctone minacciate di abbandono. I capi animali di età inferiore ai 6 mesi non costituiscono oggetto di premio.

22 L'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 fissa l'importo annuale massimo di 200€ per UBA e prevede in nota a piè di pagina che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

OPERAZIONE 10.1.9 GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEI PASCOLI

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si pone l'obiettivo del miglioramento della gestione dei pascoli alpini in quanto costituiscono ecosistemi ad alto valore ecologico ed elevato grado di biodiversità. Le malghe e i tramuti, intesi come sistemi pastorali posti in territorio montano, costituite da terreni, strutture ed infrastrutture destinati alla monticazione estiva del bestiame, ed all'esercizio dell'attività di alpeggio, garantiscono protezione da valanghe e da erosione; contribuiscono in modo significativo alla regimazione delle acque e ne tutelano la qualità. L'azione del pascolo genera inoltre un'accelerazione del ciclo del carbonio e ne aumenta la fissazione. La convenienza all'utilizzo dei pascoli alpini è molto esigua in assenza di sostegno pubblico, con conseguente possibile abbandono e degrado degli stessi, mentre con metodi di gestione rispettosi dell'ambiente, con incentivi adeguati, ne viene assicurata la conservazione e con essi il tipico paesaggio alpino caratterizzato da notevole attrattività turistica.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di:

- Migliorare la conservazione del sistema suolo
- Ripristinare, mantenere e migliorare la biodiversità naturale ed agraria
- Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento o qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera:gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.9	**		***		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

Beneficiari

Allevatori singoli o associati di bovini, ovini, caprini, equini iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che aderiscono per cinque anni agli impegni previsti dall'operazione.

Criteri di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
--	----------------------	--

Ove necessario potranno essere applicate procedure di selezione secondo l'art. 49 del reg. (UE) 1305/2013. In particolare potranno essere attribuiti punteggi in relazione all'appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale e/o secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone rurali individuate dal PSR e/o alla localizzazione della superficie oggetto di impegno nelle zone altimetriche pianura, collina, montagna.	1 - Zone prioritarie a livello ambientale.	5 punti per le aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.)
		5 punti per le aree Natura 2000
		4 punti per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate in attuazione della direttiva 91/676/CEE
		0 punti per le altre zone
	2- Appartenenza sede aziendale (UTE principale) alle zone rurali individuate nella parte generale del PSR	4 punti per la zona A - Aree urbane e periurbane
		5 punti per la zona B - Aree rurali ad agricoltura intensiva
		2 punti per la zona C - Aree rurali intermedie
		5 punti per la zona D - Aree rurali con problemi di sviluppo
	3- Zone altimetriche	5 punti per le superfici a pascolo localizzate in montagna
		3 punti per le superfici a pascolo localizzate in collina
3 punti per le superfici a pascolo localizzate in pianura		

A parità di punteggio le domande verranno ordinate per data di nascita decrescente (dal più giovane di età al più anziano, riferito al titolare della domanda di sostegno)

Condizioni di ammissibilità/esclusione

La gestione eco-sostenibile dei pascoli deve soddisfare le seguenti condizioni²³:

- l'intera superficie a pascolo dell'azienda deve essere gestita e mantenuta per evitare sovrapascolamento o sottopascolamento;
- la densità del bestiame è definita tenendo conto di tutti gli animali dell'azienda allevati al pascolo o, nel caso di un impegno a limitare l'infiltrazione dei nutrienti, gli animali allevati in azienda che risultino rilevanti per l'impegno in questione.

La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportato come estratto :

<i>Animali di cui all'articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Bovini di meno di 6 mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare ovvero da personale dell'azienda. Nel caso di richiedenti che dispongano anche di capi in affitto, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà, salvo i casi di forza maggiore previsti dal par. 2, art. 2 del reg. (UE) 1306/2013.

La superficie richiesta a premio con la domanda iniziale deve essere assoggettata agli impegni indicati nel paragrafo successivo, mantenuta per almeno 5 anni, e può diminuire fino ad un massimo del 20% nel periodo di impegno.

Nel caso di pascoli ricadenti in zona montana il richiedente deve impegnarsi per almeno 5 anni ad eseguire gli impegni dell'operazione senza legami a particelle fisse, secondo la possibilità e le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 47 del reg.(UE) 1305/2013²⁴.

Per poter essere ammesse, le domande aderenti all'operazione, devono dar luogo ad un premio annuo di almeno 300€ per azienda.

Il Decreto Ministeriale 20/03/2015 n. 1922 Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 prevede all'art. 4 comma 7 con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino²⁵, alle misure dello sviluppo rurale relative al reg. (UE) n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra due programmazioni del FEASR, che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale.

Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni**:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1: Pascolamento turnato: applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici suddivise con recinzioni fisse o mobili in sezioni omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica.</p> <p>Il pascolamento turnato deve essere svolto su almeno 4 sezioni di pascolo.</p>	<p>Condizionalità: CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche. BCAA 4 - copertura minima del suolo</p> <p>Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti), titolo V + Programmi d'Azione: C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti. BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p>

24 Il numero di ettari cui si applicano gli impegni dell'art. 28 (...) può variare da un anno all'altro se: a) questa possibilità è prevista nei PSR; b) l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi nonché c) non è compromessa la finalità dell'impegno.

25 di cui all'articolo 22 del Decreto ministeriale prot. 6513 del 18.11.2014

<p>Impegno 2: Carico di bestiame in funzione della zona altimetrica: effettuare il pascolamento con un carico di bestiame contenuto all'interno dei seguenti intervalli di valori per fascia altimetrica, rispetto ai carichi della baseline: in pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno, in collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno, in montagna : 0,2 - 0,5 UBA/ha/anno.</p>	<p>Requisiti minimi relativi ai fitofarmaci e ai fertilizzanti: D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo D.M. 7 aprile 2006 titolo V + Programmi d'Azione regionali: attuazione a livello locale delle misure previste dalla Direttiva Nitrati Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE; piano di gestione del bacino del Po, Piano di Tutela delle Acque del Piemonte, Programma Operativo Regionale di attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po: limitazioni alla fertilizzazione. Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX- punto II (pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti - pascolo estensivo: calendario, densità massima di allevamento, pascolo guidato o pastorizia di montagna. Attività minime: Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.</p>
<p>Impegno 3: Periodo del pascolamento superiore ad un determinato valore minimo: compiere un periodo di pascolamento pari ad almeno 180 giorni/anno (in aree di pianura, collina e montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere). Se il pascolamento è effettuato solo in zona montana è ammessa una durata del periodo di pascolamento di almeno 80 giorni</p>	<p>Attività minime: Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.</p>
<p>Impegno 4: Eliminazione meccanica di infestanti con divieto di uso di prodotti chimici: effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti ed i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti</p>	<p>Requisiti minimi relativi ai fitofarmaci e ai fertilizzanti CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009: registrazione degli interventi fitosanitari; rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste in etichetta; presenza di magazzino per presidi fitosanitari in conformità a punto VI.1 All. VI. Decreto MIPAAF 22/01/14 di adozione del PAN fitosanitari; obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e utilizzo dei fitosanitari. Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. II punto 1) Gestione dei prati o pascoli - restrizioni all'uso di prodotti fitosanitari.</p>
<p>Impegno 5: Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata): predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'abbeverata esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri</p>	<p>Non pertinente</p>

<p>Impegno 6: Divieto di fertilizzazione minerale: divieto di utilizzare fertilizzanti di origine minerale</p>	<p>Condizionalità CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche. Requisiti minimi: Decreto della Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo. Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013, artt. 43-46 e Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. II punto 1) regime di fertilizzazione.</p>
<p>Impegno 7: Mantenimento della superficie a pascolo permanente: divieto di riduzione della superficie aziendale a pascolo permanente</p>	<p>Condizionalità: BCAA8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui art. 93 – comma 3, Reg UE 1306/2013 Attività minima: Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo.</p>
<p>Impegno 8: Divieto di sfalci di affienamento: divieto di esecuzione di sfalci per ottenere foraggio affienato (ad eccezione dello sfalcio di pulitura a fine turno)</p>	<p>Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013 Allegato IX: par. II, punto 1) regime di taglio o falciatura appropriata, asporto del foraggio o fieno.</p>
<p>Impegno 9 (eventuale) Trasformazione di seminativi e prati in pascoli (in pianura): trasformare i seminativi ed i prati in pascoli a gestione turnata con il divieto di successiva ulteriore conversione nel periodo di programmazione</p>	<p>Non pertinente</p>

Il beneficiario deve fornire la seguente documentazione:

- in allegato alla domanda di sostegno il registro di stalla (in formato pdf);
- entro 15 giorni dalla monticazione/demonticazione è richiesta la trasmissione del corrispondente Modello 7 all'Ente istruttore competente.

Anche per il pascolo intracomunale occorre presentare il Modello 7 per "pascolo intracomunale" entro i termini indicati in precedenza.

Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. Il periodo di impegno decorre dal 15 maggio 2016.

Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

L'operazione 10.1.9 è cumulabile sulla stessa superficie con la misura 13.1.1 Indennità compensativa nelle zone montane, e con l'operazione 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani. E' inoltre compatibile e cumulabile con l'operazione 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, il cui pagamento è effettuato per Unità di bestiame adulto (UBA).

Entità del premio annuale

I premi annuali , riferiti alle diverse zone altimetriche, sono i seguenti:

- Pianura: 450 euro per ettaro (limitato ai pascoli derivanti dalla trasformazione di seminativi e prati in pascoli).
- Collina: 120 euro per ettaro.
- Montagna: 110 euro per ettaro.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere al sostegno e ricevere il premio è necessario presentare:

- il primo anno dell'impegno (avente durata quinquennale o decennale) una domanda di sostegno,
- in ogni anno di impegno, una domanda di pagamento.

Nel primo anno di impegno la domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento.

I beneficiari ammessi al sostegno dovranno presentare la domanda di pagamento nei successivi anni di impegno entro i termini fissati dalle disposizioni che verranno approvate e rese note nei prossimi anni.

DOMANDA DI SOSTEGNO

Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno

Per l'anno 2016 i possessori dei requisiti possono presentare una domanda di sostegno per accedere ai benefici di una o più operazioni (o azioni) della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" previste dal PSR della Regione Piemonte. Prima di presentare domanda di sostegno sono obbligatori:

- l'iscrizione all'Anagrafe agricola unica e
- la costituzione del fascicolo aziendale elettronico presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) e l'aggiornamento di tale fascicolo;
- compilare il piano di coltivazione (l'articolo 9, paragrafo 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. N. 162 del 12/01/2015) prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse;
- compilare la consistenza zootecnica, ove esistente.

I CAA sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte, sono accreditati dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e svolgono tale servizio a titolo gratuito. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D. lgs. N. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013 lo scambio di informazioni debba avvenire attraverso strumenti informatici tra i seguenti soggetti:

- Pubbliche Amministrazioni;
- Società di capitali e persone;
- Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- Cittadini privati.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Domande veritiere, complete e consapevoli

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere. È importante sottoscrivere in modo consapevole sia i requisiti e le prescrizioni che l'azione prevede sia l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola (parcelle) e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno²⁶.

I controlli amministrativi e i controlli in loco sono effettuati dagli uffici istruttori in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla misura/operazione di sostegno di cui trattasi.²⁷

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (vedere il paragrafo *Informativa sul trattamento dei dati personali* della Parte V).

Come compilare e trasmettere le domande di sostegno

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) seguendo le modalità indicate di seguito. Le aziende devono preventivamente essere iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte.

Le domande dovranno essere compilate e trasmesse utilizzando le modalità di seguito indicate:

26 articolo 72 par. 1 lettera a) del reg. (UE)1306/2013 in combinato disposto con l'art.67 par. 2 dello stesso reg. nell'ambito di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo al sostegno di cui all'art. 28 del reg. (UE)1305/2013.

27 Articolo 24 *Principi generali*, paragrafo 1, lettere a) e b) del reg. (UE) 809/2014 della Commissione

- a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita.
Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.
- b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica titolata ad operare sull'azienda, oppure utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS).

La registrazione può essere effettuata alla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte>, seguendo le istruzioni riportate. Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2014-2020- Procedimenti" nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte (link diretto): <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti>

Nel caso della lettera a) il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti nelle domande ed ha l'obbligo di metterle a disposizione della Pubblica Amministrazione per le aziende con preavviso di controllo in loco e negli altri casi in cui può essere richiesto.

Il beneficiario che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o ottenendo le credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Solo con la fase della trasmissione telematica la domanda si intende effettivamente presentata; la sola stampa non è prova di presentazione della domanda.

Contenuto della domanda, allegati e sottoscrizione

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, deve riportare tutte le particelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale ed elettronico e deve includere gli allegati sotto riportati, pena la non ricevibilità:

- Pre contratto, nel caso di ricorso a macchine di contoterzisti per l'operazione 10.1.3 (azioni 1 e 2);
- Pre contratto, nel caso di ricorso a macchine di contoterzisti per l'operazione 10.1.5 (azioni 1 e 2);
- Registro di stalla nel caso dell'operazione 10.1.8;
- Registro di stalla nel caso dell'operazione 10.1.9.

Si ricorda che anche gli allegati dovranno essere trasmessi per via telematica , secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico.

La domanda della Misura 10 sarà compilabile sotto forma di menu con la possibilità di selezionare una o più operazioni (e relative azioni) nello stesso modello.

In corrispondenza delle selezioni effettuate verranno abbinati le dichiarazioni e gli impegni corrispondenti da sottoscrivere. La **sottoscrizione** avverrà con le seguenti modalità, a seconda della presentazione prescelta:

- *tramite l'ufficio CAA*, con firma grafometrica o con firma apposta al formato cartaceo (nel qual caso è necessario che il CAA conservi in allegato alla domanda la fotocopia di un documento di identità in corso di validità);
- *in proprio*, con firma elettronica "leggera" che si può apporre mediante le credenziali ottenute dal sistema (utilizzo di dispositivi associati a PIN).

Termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno

Come illustrato nella Parte I, la domanda volontaria di sostegno va trasmessa telematicamente a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale ed entro le ore 23:59:59 di lunedì 16 maggio 2016²⁸.

Domande presentate in ritardo

La presentazione in ritardo è disciplinata dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Salvo cause di forza maggiore o casi eccezionali, se la domanda di sostegno dell'annualità 2016 (che vale anche come domanda di pagamento) è presentata in ritardo rispetto al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di pagamento (ossia il 16 maggio), si applica una riduzione per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda nel tempo fissato.

La presentazione tardiva è altresì consentita nel caso di documenti, contratti o altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all'autorità competente qualora essi siano determinanti ai fini dell'ammissibilità al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per il sostegno in questione. Tuttavia se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, cioè a 25 giorni consecutivi, la domanda è irricevibile (ossia non può più essere accettata) e all'interessato non è possibile accordare il sostegno richiesto.

Il termine ultimo per la **trasmissione telematica** della domanda con l'applicazione di riduzioni sono le **ore 23.59.59 del 10 giugno 2016**.

FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA INIZIALE DI SOSTEGNO

Domanda di modifica

Le variazioni ad una domanda di sostegno già trasmessa possono essere fatte presentando una domanda di modifica che sostituisce integralmente la domanda precedente. Le domande di modifica devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le domande di modifica possibili sono quelle previste dall' **articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014**.

Potranno essere accettate le seguenti variazioni, tenendo conto che informaticamente trattasi di domanda multimisura (o multioperazione):

²⁸ Applicazione della deroga che consente il rinvio al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine ultimo ricorra in un giorno festivo, di sabato o domenica, espressa dall'articolo 12 (Deroga al termine ultimo per la presentazione) del Reg (UE) 640/2014 rispetto al termine ultimo del 15 maggio di cui all'articolo 13 (Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento) del Reg. (UE) 809/2014 .

- modifiche riguardanti le superfici richieste a premio, anche in aumento;
- aggiunta di una o più operazioni richieste rispetto alla domanda iniziale (in tal caso la riduzione per ritardo verrà applicata a partire dal 17 maggio 2016 ossia in riferimento alla domanda iniziale);
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche interessano la consistenza territoriale:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale.

In ogni caso non potranno essere accettate modifiche dell'uso del suolo non previste da ciascuna operazione.

Il richiedente, come detto, può modificare (o aumentare) le superfici anche riguardo al loro uso rispetto alla domanda già presentata, a condizione che i requisiti previsti dalla misura 10 siano rispettati. E' infatti possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le **ore 23.59.59 del 31 maggio 2016**.

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi da presentare è consentito modificare anche tali documenti.

In caso di presentazione oltre il termine, anche per le domande di modifica, vale quanto già riportato per le domande iniziali nel paragrafo precedente: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 del 10 giugno 2016**; le domande pervenute oltre questo termine ultimo non possono più essere accettate (domande irricevibili).

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno (e di pagamento) o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze²⁹.

Domanda di sostegno per nuove operazioni su richiesta del beneficiario

Durante il periodo di impegno in funzione della disponibilità delle risorse potrà essere concessa la presentazione di domande di sostegno per ulteriori operazioni, in aggiunta a quelle attivate

29 Articolo 15, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

con la domanda iniziale di sostegno; la scadenza degli impegni relativi alle nuove operazioni decorre a partire dal primo anno di adesione a ciascuna di esse.

CARATTERISTICHE CHE POSSONO ASSUMERE GLI IMPEGNI A PARTIRE DAL 2° ANNO (NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO)

Per il 2016 la domanda di sostegno è anche domanda di pagamento.

In ogni anno successivo a quello di adesione, i beneficiari degli aiuti dovranno presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse proprio in riferimento all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non gli spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Conversione degli impegni

Il significato ed il riferimento normativo della conversione sono già stati illustrati nella parte II – Descrizione delle operazioni e degli impegni. Le conversioni possono o meno essere autorizzate con le disposizioni regionali approvate ogni anno. Come detto, per il 2016 essendo al primo anno di adesione, non vengono autorizzate conversioni tra operazioni/azioni della Misura 10.

Ove concesso, nelle prossime annualità sarà possibile indicare l'intenzione di effettuare la conversione validando l'opzione omonima delle domande di pagamento dei prossimi anni.

Adeguamento degli impegni

Il significato ed il riferimento normativo dell'adeguamento sono già stati illustrati nella parte II – *Descrizione delle operazioni e degli impegni*.

Gli adeguamenti possono o meno essere autorizzati con le disposizioni regionali approvate ogni anno. Come detto, per il 2016 viene confermata l'autorizzazione all'adeguamento degli impegni assunti nel 2015 ai sensi dell'azione 214.1 del PSR 2007-2013 verso l'operazione 10.1.1 "Produzione integrata.

All'atto della compilazione della domanda 2016, inserendo il CUA aziendale, verrà già proposta la domanda di pagamento con adeguamento all'operazione 10.1.1.

Variazione delle particelle catastali oggetto di impegno

Il significato ed il riferimento normativo della variazione della superficie impegnata sono già stati illustrati nella parte II – Descrizione delle operazioni e degli impegni.

Le operazioni 10.1.3.3, 10.1.5.1, 10.1.5.2, 10.1.7.2, 10.1.9 (e di conseguenza la 10.1.6) non sono legate a particelle fisse ed il PSR consente la variazione, da un anno all'altro, del n° di ettari oggetto di impegno entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Sarà possibile variare le superfici impegnate presentando la domanda di pagamento negli anni successivi al primo. Il sistema informativo consentirà la variazione senza segnalare anomalie solo nel caso delle operazioni citate.

Estensione della superficie oggetto di impegno

Nell'ambito della medesima operazione e nel corso del periodo di impegno è possibile aumentare la superficie a premio entro il limite massimo del 25% della superficie ad impegno ammissibile con la domanda del primo anno. L'aumento realizzato successivamente alla presentazione della domanda per un dato anno diventa efficace ai fini del pagamento del premio a partire dall'annualità successiva, quando potrà essere effettuata la domanda di pagamento con aumento di superficie; la scadenza degli impegni rimane comunque quella fissata nell'anno iniziale di adesione.

Il sistema informativo consentirà l'aumento della superficie nell'arco del periodo di impegno senza segnalare anomalie fino ad un incremento complessivo (tenendo conto di tutti gli aumenti effettuati negli anni) del 25% rispetto all'anno iniziale.

Trasferimento degli impegni e dei terreni (cambio beneficiario)

Se nel corso del periodo di attuazione il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Se tale subentro non avviene, l'impegno si estingue e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.³⁰

Il richiedente (cedente) può effettuare la cessione dell'azienda³¹, totale o parziale, e dei relativi impegni (cambio di beneficiario) presentando all'Ufficio istruttore la documentazione comprovante la cessione. Da parte del subentrante (cessionario) sarà possibile indicare l'intenzione di effettuare "il cambio di beneficiario" validando nel Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) l'opzione omonima delle domande di pagamento della Misura 10 dei prossimi anni, entro le scadenze previste per la rispettiva presentazione. Per il cessionario vale il rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 del reg. (UE) 809/2014.

30

Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 47, paragrafo 2.

31

Articolo 8 del reg. (UE) 809/2014.

ULTERIORI COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

Dopo aver presentato domanda, il beneficiario può incorrere in situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima e per le quali è necessario che egli effettui comunicazioni riguardanti:

- la rinuncia o il ritiro parziale della domanda,
- gli errori palesi compiuti nella compilazione,
- le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che si sono verificate.

Rinuncia o ritiro parziale (Comunicazione)

Il richiedente può ritirare del tutto la domanda, cioè rinunciarvi, o rivederla solo in parte, quindi riducendo la superficie. La comunicazione **di rinuncia** o di **ritiro parziale** può essere fatta in qualsiasi momento, attraverso il sistema informativo regionale.

Tuttavia, la richiesta non può essere ritenuta ammissibile se è già stato comunicato al richiedente da parte dell'autorità competente l'intenzione di svolgere un controllo o se in seguito a un controllo sono già state evidenziate inadempienze.³²

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;
- rinuncia parziale o totale di uno più impegni aggiuntivi facoltativi tra quelli di seguito elencati: erbaio da sovescio autunno-vernino, sommersione invernale delle risaie, mantenimento delle stoppie nel periodo invernale, per le operazioni che prevedono tali impegni;
- revoca di una o più operazioni tra quelle richieste a premio.

La comunicazione deve contenere il nome e il CUAA del titolare della domanda, il numero della domanda (azione/operazione) oggetto di rinuncia o ritiro.

Qualora la comunicazione di rinuncia (o ritiro) non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale. L'Arpea stabilirà di campagna in campagna il termine ultimo per la presentazione.

Errori palesi (richiesta di correzione)

Il richiedente può chiedere di correggere e adeguare la domanda presentata e gli eventuali documenti giustificativi allegati quando si accorga di aver fornito dati sbagliati in modo evidente (errori palesi). Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede

dal richiedente che possono essere facilmente individuati dall’Autorità competente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda o nei documenti³³. La comunicazione deve avvenire via PEC all’ente istruttore competente. L’individuazione delle tipologie di errori palesi è a cura dell’Organismo pagatore regionale (Arpea).

L’ufficio istruttore in caso di accettazione dell’errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché risulti che il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correzione tramite le funzionalità del sistema informativo.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (richiesta di riconoscimento)

Il richiedente o il suo rappresentante, quando viene colpito da fatti estranei alla sua volontà tali che impediscono la regolare esecuzione degli impegni assunti può presentare un'apposita richiesta di riconoscimento di tali circostanze. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell’autorità competente, devono essere comunicati a quest’ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo³⁴.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali³⁵ che non determinano la restituzione degli importi già percepiti:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Il PSR prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere, oltre alle precedenti categorie ulteriori tipologie di circostanze eccezionali che, avendo causato la mancata esecuzione degli impegni agro-climatico-ambientali per non oltre un’annualità senza vanificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell’operazione, non comporteranno richiesta di rimborso del pagamento ricevuto. Tale riconoscimento viene effettuato dalla Direzione regionale agricoltura.

La richiesta di causa di forza maggiore può essere avanzata inserendo a sistema, in corrispondenza della domanda interessata, la dichiarazione della situazione che si è verificata comprovata da documentazione in allegato in formato pdf.

33 Articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014

34 Articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

35 Articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

PARTE IV – ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

COMPETENZE

La Regione Piemonte esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. Essa, inoltre:

- adotta gli atti per la selezione delle operazioni,
- definisce gli indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno,
- valuta o individua i criteri per verificare i criteri di ammissibilità delle domande di sostegno,
- valuta e determina le domande ammissibili e non ammissibili al sostegno.

L'ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese Erogazioni in Agricoltura) in materia di sviluppo rurale è competente:

- della definizione delle procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento che esprime in manuali o altri documenti;
- dei controlli del sistema integrato di gestione e controllo;
- dei controlli amministrativi e dell'istruttoria delle domande di pagamento;
- dei controlli in loco (estrazione, esecuzione controlli oggettivi);
- dell'autorizzazione alla liquidazione e dell'autorizzazione al pagamento.

Specifiche disposizioni in materia possono essere fornite anche dagli Organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti. La legge regionale 23 del 29 ottobre 2015 (articolo 8, commi 1 e 2) ha previsto di assegnare alla Regione le funzioni già esercitate dalle Province (funzioni di cui all'art. 2 della legge regionale 17/1999) e dalle Comunità montane (funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 17/1999) in virtù della specificità territoriale e la Deliberazione della Giunta regionale n. 1-2692 del 23.12.2015 ha individuato il personale trasferito alla Regione dalle Province, dalla Città metropolitana di Torino e dalle Comunità montane.

La Direzione regionale Agricoltura mediante i propri uffici sul territorio, in base alle convenzioni stipulate con l'ARPEA che ha delegato ad essi alcune funzioni, è competente per le domande agro-climatico-ambientali:

- del ricevimento delle domande,
- dell'istruttoria, del controllo,
- dell'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) e
- della conseguente predisposizione delle proposte di liquidazione.

Le domande sono attribuite come competenza territoriale all'ufficio istruttore nel quale ricade la maggior parte della superficie oggetto di impegno. Gli uffici delegati per lo svolgimento delle funzioni in via temporanea, a seguito della determinazione dirigenziale n. 905 del 29.12.2015 sono i seguenti:

Ambito territoriale	Settore regionale a cui è delegato lo svolgimento delle funzioni
Direzione agricoltura Alessandria	Settore regionale A1704A Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturale

Direzione agricoltura Asti	Settore regionale A1705A Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile
Direzione agricoltura Biella	Settore regionale A1702A Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura
Direzione agricoltura Cuneo centro (*) <i>Comuni fino alla scorsa campagna di competenza della Provincia di Cuneo</i>	Settore regionale A1706A Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura
Direzione agricoltura Cuneo periferica (*) <i>Comuni fino alla scorsa campagna di competenza delle Comunità montane</i>	Settore regionale A1701A Produzioni agrarie e zootecniche
Direzione agricoltura Novara	Settore regionale A1708A Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità
Direzione agricoltura Torino	Settore regionale A1707A Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali e energia rinnovabile
Direzione agricoltura Verbanò Cusio Ossola (VCO)	Settore regionale A1708A Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità
Direzione agricoltura Vercelli	Settore regionale A1702A Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura

(*) Le due sezioni (centro e periferica) della Direzione agricoltura Cuneo potranno essere raggruppate in un'unica struttura competente per la ricezione e l'istruttoria delle domande.

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, gli Uffici istruttori predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propongono all'ARPEA per il pagamento.

L'ARPEA, svolti ulteriori controlli, ne autorizza la liquidazione.

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali e, d'intesa con gli agricoltori interessati, possono provvedere anche alla predisposizione delle domande per il conseguimento di aiuti pubblici.

Il CSI-Piemonte fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i *software* in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massivo nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE

Sono previste delle condizioni che determinano l'ammissibilità o meno delle domande, trattasi in particolare dei requisiti dei beneficiari, del raggiungimento di superfici o importi minimi che, se non conseguiti, causano l'inammissibilità della domanda di sostegno. Essi sono indicati nel paragrafo *Condizioni di ammissibilità/esclusione* di ogni operazione (o azione) descritta nella Parte II.

I criteri di selezione consistono in punteggi diversificati per azione/operazione, che dipendono dalle zone prioritarie da un punto di vista ambientale (in quanto aventi valore da preservare o da migliorare) o economico per le zone rurali o da altri parametri.

Nel paragrafo *Criteri di selezione* di ognuna delle azioni o operazioni del presente bando sono stati illustrati i criteri di selezione e l'ordine di preferenza a parità di punteggio, sottoposti alla procedura di consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella riunione plenaria svoltasi nelle giornate del 26 e 27 novembre 2015, come eventualmente modificati nelle successive comunicazioni fino alla definitiva chiusura della consultazione.

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

In fase di compilazione delle domande di sostegno, la procedura informatica richiederà al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali che corrispondono ai punteggi che costituiscono le priorità per l'azione prescelta. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

Verrà reso visibile in procedura il punteggio attribuito alla domanda di sostegno, dato dalla somma dei valori delle priorità territoriali descritte.

Per quanto riguarda il criterio di imprenditore agricolo professionale utilizzato a parità di punteggio in alcune operazioni, verrà verificato attraverso la presenza dell'informazione nella sezione Manodopera (che utilizza un'interoperabilità con l'INPS) del fascicolo aziendale, curato dai CAA.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La Direzione regionale agricoltura prenderà atto dei punteggi e della collocazione in ordine secondo il par. precedente.

Verrà svolta una preistruttoria delle domande di sostegno per verificare i requisiti mediante i controlli amministrativi possibili subito dopo la presentazione.

Verranno verificati i punteggi secondo i criteri di selezione esposti nei paragrafi di ogni azione/operazione e verrà stilata la graduatoria regionale per ogni operazione (o ove esistenti, per ogni azione) in base al punteggio totale, dal più alto al più basso. A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato alla base di ogni tabella dei criteri di selezione delle azioni/operazioni (Parte II).

Confrontate le risorse economiche messe a disposizione con il presente bando rispetto all'importo finanziario richiesto per ogni azione/operazione (tenuto conto, altresì, di eventuali abbattimenti del livello di premio per ricondurlo agli importi massimi della Misura 10) verranno stabiliti i seguenti raggruppamenti di domande:

1. domande ammissibili e finanziabili fino all'utilizzo delle risorse annuali (un quinto del budget totale) messe a disposizione;
2. domande ammissibili ma non finanziabili, in quanto in graduatoria occupano posizioni successive al gruppo 1;
3. domande escluse per mancanza delle condizioni di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse (con motivazione espressa).

La graduatoria sarà approvata in modo definitivo per ogni operazione (fatta eccezione per l'azione 10.1.3 per la quale si farà 1 graduatoria per le azioni 10.1.3.1 e 10.1.3.2 e un'altra graduatoria distinta per l'azione 10.1.3.3) mediante Determinazione Dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo (10 giugno) per la presentazione delle domande di sostegno³⁶, e riporterà in allegato le 3 categorie di domande descritte.

GESTIONE DELLE GRADUATORIE

Il punteggio delle domande può essere modificato soltanto in riduzione, a seguito delle verifiche in preistruttoria e in istruttoria. A causa della connotazione degli impegni agroambientali legati alla stagionalità degli interventi agronomici non è prevista, dopo le verifiche, la ridefinizione della graduatoria dopo che essa sia stata resa nota, per cui non essa non viene fatta scorrere. Le economie delle risorse impegnate con il presente bando che potrebbero realizzarsi, saranno utilizzate per eventuali bandi in anni successivi.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO) E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Le domande ammissibili e finanziabili rispetto alle risorse disponibili ed assegnate con il presente bando, saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2 e 3 saranno non istruibili e dunque respinte.

Gli Uffici istruttori inizieranno le istruttorie delle domande preferibilmente in ordine di posizione in graduatoria.

In fase istruttoria gli Enti delegati verificheranno ulteriormente l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per azione/operazione, nonché i punteggi autodichiarati.

Principi generali dei controlli

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- A) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- B) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- X) I criteri e le norme in materia di condizionalità. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, le domande di sostegno e/o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci³⁷.

Le domande di sostegno (e di pagamento) sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- 1) controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- 2) controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- 3) controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

Controlli amministrativi³⁸

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

Le domande della Misura 10 dopo le verifiche del sistema integrato di gestione e controllo ad opera dell'Organismo pagatore svolte con l'ausilio del telerilevamento (e fotointerpretazione) vengono passate nello stato "istruibile" per lo svolgimento dell'attività degli Enti istruttori, ad esclusione delle domande che richiedono ancora delle correzioni da parte dei CAA.

Le verifiche svolte nell'ambito dei controlli amministrativi riguardano:

- verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e della modalità di trasmissione, completezza di compilazione, contenuti ed allegati);
- verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- verifica delle condizioni di ammissibilità;
- rispetto dei criteri di selezione: in particolare la verifica dei punteggi auto attribuiti (ad esempio per l'adesione a più operazioni della Misura 10 o ad altre Misure);
- non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi dell'Unione europea;
- che gli impegni e altri obblighi inerenti la misura/operazione/azioni di sostegno siano soddisfatti.

Per i regimi di aiuto per animale e le misure di sostegno connesse agli animali gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni, per verificare l'osservanza dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, a condizione che il servizio, l'ente o l'organizzazione in questione risponda a norme sufficienti ai fini del controllo di tale conformità.

Se del caso, le constatazioni sulla conformità relativi ai controlli svolti per il regime dei pagamenti diretti (Allegato I del reg. (UE) 1307/2013) e/o il sostegno delle misure di sviluppo rurale che rientrano nel sistema integrato di gestione e di controllo (quale la misura 10) sono oggetto di una comunicazione incrociata all'autorità competente responsabile dell'erogazione del pagamento corrispondente.

Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

Controlli in loco³⁹

Riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda, escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi sono definiti da ARPEA.

I controlli in loco possono essere preceduti da un *preavviso*, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non

38 I controlli amministrativi sono disciplinati dagli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 809/2014 e dall'articolo 74 del reg. (UE) 1306/2013

39 I controlli in loco sono disciplinati dalla sezione 2 (articoli 37-41) del regolamento (UE) 809/2014

può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e/o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.⁴⁰

Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa dell'Unione europea. Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario.

Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40 del reg. (UE)809/2014.

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le particelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Nondimeno, l'effettiva determinazione della dimensione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Sono anche previsti controlli in loco specifici sul rispetto della "condizionalità" che riguardano l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del reg. (UE) 1306/2013. Le regole di condizionalità sono state definite a livello nazionale: per il 2016 mediante il Decreto MiPAAF n. 3536 dell'8/02/2016 (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2016).

I controlli in loco per l'operazione 10.1.1 possono includere anche prelievi di campioni vegetali (frutti, foglie), di terreno o di acqua per sottoporli alla ricerca dei residui di fitofarmaci, cui viene di norma sottoposto il 30% delle aziende facenti parte del campione.

Controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

Sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i. Quest'ultima prevede (all'art. 29, comma 8) che l'amministrazione regionale controlli periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate, effettuando un controllo delle dichiarazioni relative ad un campione casuale di almeno il dieci per cento dei provvedimenti adottati annualmente.

Verballi di istruttoria

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria che è un atto interno al procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione, contenente la proposta di esito, che può essere:

- positivo;
- parzialmente positivo, dandone le motivazioni;
- negativo, dandone le motivazioni.

Lo svolgimento e l'esito dell'istruttoria vengono riportati nel verbale di istruttoria sotto forma di check list nel sistema informativo.

Il responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda), comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Chiusura delle istruttorie

L'esito dell'istruttoria, a cura del Responsabile, viene comunicato al titolare della domanda via PEC (o laddove ciò non risulti possibile, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno). Se l'istruttoria è positiva o parzialmente positiva viene comunicata l'ammissione a finanziamento.

Sono possibili altre modalità di comunicazione consentite dalle norme vigenti in materia.

ESITI DEI CONTROLLI

I controlli possono avere risultato positivo o mettere in evidenza delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità e le relative conseguenze derivano da:

- norme dell'Unione europea, quali: il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il regolamento (UE) n. 809/2014 che reca modalità di applicazione di questo e il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- norme nazionali: Decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3536 dell'08/02/2016_ "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Le irregolarità sono essenzialmente di due tipi:

- a) mancato rispetto (conseguenze disciplinate dal DM 3536 dell'8/02/2016 e dai successivi provvedimenti regionali)
- delle condizioni di ammissibilità,
 - della condizionalità,
 - degli impegni di misura e degli impegni pertinenti di condizionalità,
 - dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,
 - dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima;
- α) differenza di superficie (conseguenze disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014) tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in fase di controllo e differenza tra il numero degli animali dichiarato in domanda ed il numero degli animali accertato in fase di controllo.

Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni, degli altri obblighi

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene rifiutato o revocato. L'art. citato stabilisce:

- 1) Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.
- 2) Il sostegno richiesto è rifiutato, integralmente (ossia si esercita l'esclusione) o parzialmente (ossia viene ridotto), o revocato, in tutto o in parte, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:
 - impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure
 - se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

I criteri generali della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi saranno illustrati in un ulteriore provvedimento che applicherà quanto previsto dall'Allegato 4 dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3536 dell'8 febbraio 2016. Sulla base di tali criteri verranno definite riduzioni, esclusioni, rifiuti, revoche, ecc. delle operazioni/azioni.

Alla misura M10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) si applica la condizionalità secondo l'articolo 93 e l'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013. La condizionalità viene recepita annualmente attraverso specifici decreti ministeriali e, a livello regionale, mediante delibere attuative, in modo che l'applicazione risulti coerente con l'evoluzione della normativa di riferimento (PSR pag. 160, capitolo 8.1).

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 3536 dell'8 febbraio 2016 e da specifici provvedimenti successivi.

Difficoltà di superficie e/o degli animali ed effetti sugli importi dei premi

Difformità di superficie

L'argomento è specificato dall'Organismo pagatore regionale in documenti o Manuali. Ne vengono comunque riportati di seguito i principi:

- *Mancata dichiarazione di tutte le superfici (articolo 16 del reg. (UE) 640/2014)*
Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole relative alle superfici di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3% della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie e/o del sostegno nell'ambito delle misure di sostegno per superficie che gli spettano per l'anno considerato è ridotto fino al 3% in funzione della gravità dell'omissione. La sanzione calcolata conformemente al primo comma è ridotta dell'importo dell'eventuale sanzione amministrativa applicata a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 del reg. (UE) 640 del 2014.
- *Superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo*
Per le domande di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connesse alle superfici, se si accerta che la superficie occupata da un gruppo di colture determinato è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto e/o di pagamento, ai fini del calcolo dell'aiuto è utilizzata la superficie dichiarata (paragrafo 5 dell'articolo 18 del reg. (UE) 640/2014).
- *Superficie dichiarata superiore alla superficie accertata*
Fatte salve le sanzioni amministrative previste all'articolo 19 del reg. (UE) 640 del 2014, per le misure di sostegno connesse alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie accertata per un gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 Reg. UE 640/2014, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie accertata per quel gruppo di colture (paragrafo 6 del reg. (UE) 640/2014). Tuttavia, fatto salvo l'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, se la differenza tra la superficie complessiva accertata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie accertata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del reg. (UE) 640/2014. Il paragrafo sopra riportato non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Per superfici riferite a un unico *gruppo di coltura* si intendono quelle superfici dichiarate alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura.

Le conseguenze sull'importo dell'aiuto dipendono dalla percentuale di scostamento (o difformità) tra la superficie dichiarata e quella accertata.

La percentuale di difformità (o scostamento) viene calcolata con la seguente formula:

$$(SD - SA)/SA*100$$

(ove SD = Superficie dichiarata dal richiedente ed SA = Superficie accertata a controllo).

Gli effetti sugli importi degli aiuti sono fissati dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del reg. UE n. 640/2014.

Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 19 Reg. UE 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato⁴¹

Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media dei valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Difformità del numero di animali

L'argomento è specificato dall'Organismo pagatore regionale in documenti o Manuali. Ne vengono comunque riportati di seguito i principi:

Per quanto riguarda il controllo sulle misure connesse agli animali, i controlli in loco sono eseguiti a norma degli articoli 30 e 31 del reg. UE 640/2014. La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma dell'art. 31 del reg. UE 640/2014. Non è concesso in alcun caso un aiuto o un sostegno per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di sostegno o di pagamento. Le riduzioni dell'aiuto e le esclusioni dell'aiuto sono fissate anch'esse dall'art. 31 del reg. UE 640/2014. I casi di inadempienze rispetto al sistema di identificazione e registrazione dei bovini e degli ovicapri saranno specificate dall'Organismo pagatore nelle disposizioni delle domande di pagamento.

L'art. 32 del reg. 640/2014 sancisce la non applicazione delle sanzioni dell'art. 31 nel caso dell'impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, purché l'interessato ne abbia informato per iscritto l'autorità competente entro i 10 gg. lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali. Fatte salve le circostanze particolari dei singoli casi possono essere riconosciute come "circostanza naturale":

- a) il decesso di un animale a seguito di malattia, oppure
- b) il decesso di un animale a seguito di incidente non imputabile alla responsabilità del beneficiario.

Clausola di elusione

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.⁴²

REQUISITI PER IL PAGAMENTO

Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000€, la Pubblica amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di un'idonea certificazione antimafia. A tal scopo può essere utilizzata la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.) divenuta operativa dal 7 gennaio 2016, regolamentata dal DPCM 30 ottobre 2014, n. 193.

Pagamento tramite accredito

41 Art. 19, paragrafo 3 del Reg. UE 640/2014

42 Articolo 60 del reg. (UE) 1306/2013

I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata ad uno degli organismi pagatori riconosciuti dal reg. (CE) 1663/95 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Ulteriori precisazioni in merito all'esecuzione dei pagamenti potranno essere effettuate da ARPEA.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Una volta ultimati tutti i controlli amministrativi e anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, possono essere versati anticipi fino al 75% per il sostegno concesso dalle misure dello sviluppo rurale cui si applica il sistema integrato di gestione e controllo (tra cui l'articolo 28 del reg. (UE) 1305/2013, ossia la misura 10)⁴³. Questa fase viene eventualmente svolta dall'Arpea.

Sono esclusi dal pagamento dell'anticipo gli importi riferiti agli impegni aggiuntivi: erbaio da sovescio autunno-vernino, sommersione invernale delle risaie, mantenimento delle stoppie nel periodo invernale, nel caso delle operazioni che prevedono tali impegni.

I saldi potranno essere versati al termine di tutti i controlli istruttori nel caso in cui l'esito sia positivo e l'importo da versare (anche a seguito di riduzioni del pagamento) sia superiore a quanto anticipato. In alternativa, i pagamenti vengono versati in un'unica soluzione al termine di tutti i controlli previsti.

Gli importi dei saldi e dei pagamenti in un'unica soluzione verranno proposti dagli uffici istruttori in elenchi di liquidazione.

RIESAMI/RICORSI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti.

Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3), prevede che gli Stati membri garantiscano l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale, devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti dei beneficiari e dei cittadini nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione.

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. In particolare, si applica l'art. 10 bis nel caso in cui l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di aiuto o di pagamento. Pertanto, prima di adottare il relativo provvedimento di rigetto, l'ufficio è tenuto a comunicare al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indicare il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di osservazioni e/o documenti; dopo la valutazione degli elementi eventualmente presentati, l'ufficio procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda.

Tale provvedimento di rigetto è impugnabile di fronte all'autorità giudiziaria con le seguenti tempistiche, a tutela delle posizioni di interesse legittimo:

- entro 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) oppure,
- entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di due rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio. A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

La Regione Piemonte ha inoltre istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia, non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, agendo nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo presentato, richiede agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie; a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici ed al soggetto interessato indicando, se necessario, anche le iniziative da intraprendere.⁴⁴

SANZIONI NAZIONALI

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e successive modifiche e integrazioni, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640bis del codice penale, chiunque abbia ottenuto indebito percepimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere il vantaggio economico per sé o per altri a carico totale o parziale del FEASR è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di seguito illustrata.

Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebitato superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebitato superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebitato superiore al 50 per cento di quanto percepito.

PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

E' normata dal Capo IV della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (articoli da 15 a 21). Le comunicazioni sull'avvio del procedimento sono da effettuarsi ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire (art. 15, comma 1). Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014 se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

A tale proposito si precisa che l'avvio del procedimento "Valutazione dell'ammissibilità delle domande di sostegno" che ha luogo con la presentazione dell'istanza (domanda di sostegno) per accedere al sostegno di 1 o più delle operazioni (o azioni) della Misura 10 (che partirà l'11 giugno 2016) verrà eseguito con pubblicazione massiva dell'avvio negli *Annunci legali* del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 9 giugno 2016.

TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Di seguito vengono indicati i tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi che riguardano le varie fasi delle domande di sostegno (e di pagamento) approvati con la deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 14-3031 del 14.03.2016 (Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 7/04/2016) ad integrazione della DGR 27.09.2010, n. 64-700 e s.m.i. ed avente per oggetto "Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione":

- la valutazione dell'ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall'avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (10/6/2016) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando.

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale che approva la graduatoria delle domande ammissibili. La pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte assume valore di notifica alle aziende collocate nella medesima graduatoria.

Responsabile del procedimento: Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

- l'istruttoria delle domande di pagamento e la formazione degli elenchi di liquidazione avverrà **entro 180 giorni** dal passaggio delle domande nella fase "istruibile" (dopo i controlli del sistema integrato di gestione e controllo e altri controlli amministrativi); i tempi del procedimento vengono interrotti in caso di richiesta di documentazione, dell'esame di quest'ultima, del contraddittorio con l'interessato).

Provvedimento finale: domande ammesse a finanziamento inserite in un elenco di liquidazione.

Responsabile del procedimento: Dirigenti *pro tempore* dei Settori regionali della Direzione agricoltura competenti per territorio, individuati dalla Determinazione dirigenziale 29 dicembre 2015, n. 905;

- rifiuto, revoca, riduzione o recupero del pagamento (o dei pagamenti) **al massimo 90 giorni** dalla notificazione all'interessato della contestazione dell'irregolarità/inadempienza riscontrata con i controlli amministrativi o in loco.
Provvedimento finale: provvedimento definitivo di decadenza o recupero,
Responsabile del procedimento: Dirigenti *pro tempore* dei Settori regionali della Direzione agricoltura competenti per territorio, individuati dalla Determinazione dirigenziale 29 dicembre 2015, n. 905.

PUBBLICAZIONI PREVISTE

- Deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2016, n. 21-3089 che stabilisce le risorse impegnate e i criteri e le modalità di selezione per predisporre le graduatorie, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 Supplemento ordinario 1 del 14/04/2016;
(on line con aggiornamenti periodici anche all'indirizzo trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente, in Criteri e modalità di concessione ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n.33 (articolo 26 comma 1));
- Determinazione dirigenziale di approvazione del bando e determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte (anche on line nella sezione Agricoltura dei bandi aperti http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/bandiAperti.htm, nel sito web dei bandi in Amministrazione trasparente <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte> con aggiornamenti periodici);
- Gli atti di concessione con aggiornamenti periodici all'indirizzo trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente, nella sezione omonima ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n.33 (articolo 26 comma 2 e art. 27);
- I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi con aggiornamenti periodici sul sito web in Amministrazione trasparente <http://trasparenza.regione.piemonte.it/monitoraggio-tempi-procedimentali>.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustrano gli argomenti più significativi del Codice.

Finalità del trattamento

I dati personali che la Regione Piemonte richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:

- a) finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alle aziende agricole, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) per la costituzione o aggiornamento dell'anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi, premi;
- b) accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- c) adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;

- d) obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti;
- e) gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAP ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione di dati in via telematica al SIAP. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate) ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. I dati personali trattati nel SIAP possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche.

Titolarietà del trattamento

Ai sensi del d.lgs.196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte.

Responsabile del trattamento dei dati

Sono il Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e/o i Dirigenti *pro tempore* dei Settori regionali della Direzione agricoltura competenti per territorio, individuati dalla Determinazione dirigenziale 29 dicembre 2015, n. 905.

Diritti dell'interessato

L'articolo 7 del Codice riconosce all'interessato, tra l'altro, i diritti seguenti:

1. Ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
3. opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'interessato può esercitare tali diritti rivolgendosi alla casella di posta elettronica: agricoltura@cert.regione.piemonte.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI “Condizionalità” ed Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Norme statali

- DM 08/02/2016 n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei

pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (Gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016).

Norme regionali

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.

Atti regionali

Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 disponibile sul sito regionale al link: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi.htm

DGR n. 21-3089 del 29 marzo 2016 avente per oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i.: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2016: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020”(Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 15 Supplemento ordinario 1 del 14/04/2016).

Per l’operazione 10.1.1. “Produzione integrata” le norme tecniche sono disponibili all’indirizzo: [http://www.regione.piemonte.it/agri/area tecnico scientifica/settore fitosanitario/normetecniche.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/normetecniche.htm)

Per l’operazione 10.1.3 “Pratiche di agricoltura conservativa” consultare: la Determinazione dirigenziale n. 740 del 17.11.2015 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.47 del 26/11/2015) e la Determinazione dirigenziale n. 831 del 4.12.2015 che modifica la precedente (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.49 supplemento 1 dell’11/12/2015).

Video tutorial

Nell’ambito del PAN: Guida all’uso corretto dei prodotti fitosanitari

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area tecnico scientifica/settore fitosanitario/dwd/guidaUsoFito.pdf](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/dwd/guidaUsoFito.pdf)

Nell’ambito della produzione integrata:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area tecnico scientifica/settore fitosanitario/produzioneIntegrata.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/produzioneIntegrata.htm)

CONTATTI

E’ possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it Esiste un servizio telefonico specializzato per l’agricoltura attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile). Per informazioni consultare anche il sito <http://www.800333444.it/call.htm>

Nel caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900. L’Assistenza sugli applicativi è fornita dal call center unico, al numero 011/2279966.